



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 55

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CIS - "Variante 2022", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale, variante sostanziale finalizzata all'adeguamento al regolamento urbanistico- edilizio provinciale dd.19/05/2017, n.8-61/Leg. ai sensi dell'art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **23 Gennaio 2026** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 1 del 21 dicembre 2022, il Comune di Cis ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La variante in oggetto è finalizzata all'adeguamento alle disposizioni in materia di "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2008, aggiornando la base catastale, introducendo rettifiche e adeguamenti cartografici rispetto allo stato reale dei luoghi. La variante risponde ai seguenti obiettivi: garantire la valorizzazione delle risorse territoriali e del paesaggio, promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile mediante il risparmio di territorio e l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, perseguendo lo sviluppo di un sistema insediativo adeguato. La variante prevede inoltre l'adeguamento al piano urbanistico provinciale, alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico edilizio provinciale, in particolare affrontando la conversione dei parametri edificatori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104 del D.p.p. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

Nella deliberazione di adozione il Comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante interessa beni gravati da uso civico e che nel rispetto del procedimento fissato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 di data 19 luglio 2013 ed alla circolare del prot. n. S/110/13/410369/1.1.2/6-13 dell'accertamento della compatibilità tra la nuova destinazione e l'esercizio del diritto d'uso civico, provvederà, prima dell'adozione definitiva il competente organo del Comune di Cis.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 1 e 9 agosto 2022, con lettere registrate ai nn. 537090 e 557264 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 30 settembre 2022, protocollo provinciale n. 670870, per la verifica preventiva degli strumenti urbanistici (Allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379/2022) ha convocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.p. n. 23/1992 e s.m, per il giorno 13 ottobre 2022 una Conferenza di Servizi.

Successivamente, per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio preposto, con nota del 19 settembre 2022, protocollo provinciale n. 641767, ha indetto per il giorno 18 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/2015 con il verbale conclusivo n. 19/22 di data 18 ottobre 2022 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), trasmesso all'Amministrazione comunale di Cis, con nota del 9 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 847909 la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 4 aprile 2023, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito

della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 16 osservazioni, e che nell'ulteriore periodo di pubblicazione è pervenuta un'ulteriore osservazione nel pubblico interesse.

La documentazione è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 6 aprile 2023, protocollo provinciale n. 269841, nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU. Integrata in data 30 giugno 2023, protocollo provinciale n. 510047 dando così avvio al procedimento.

Il Servizio preposto ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Cis con nota del giorno 2 novembre 2023, prot. 816672, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa dei chiarimenti e delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano.

Il Comune di Cis ha trasmesso la documentazione post definitiva in data 16 gennaio 2024, prot. 36913, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il quale ha sospeso nuovamente il procedimento di approvazione, con nota del giorno 28 giugno 2024, prot. 505352, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ritenendo necessarie ulteriori integrazioni e modifiche da apportare alla documentazione di piano.

L'Amministrazione comunale, con nota del 18 ottobre 2024, prot. n. 786323, ha integrato la documentazione trasmessa, ritenuta però dal Servizio interpellato, con nota del 28 marzo 2025, prot. n. 255543, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ancora non idonea, richiedendo modifiche e integrazioni.

Dopo che il Comune di Cis, con nota del 24 aprile 2025, protocollo provinciale n. 329249, ha fornito le proprie spiegazioni al riguardo, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 9 settembre 2025, protocollo provinciale n. 698872, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in riferimento anche agli incontri intervenuti, ha confermato che alla luce della documentazione consegnata il 18 ottobre 2024, come peraltro già comunicato con nota del 28 marzo 2025, non ravvisando le condizioni previste nell'articolo 18 della L.P. 15/2015 per poter individuare nuove aree residenziali, si invitava l'amministrazione comunale, al fine di poter procedere con l'approvazione della variante, a presentare gli elaborati opportunamente modificati con lo stralcio delle nuove previsioni di aree residenziali.

Il Comune, con note dei giorni 21 novembre 2025 e 22 dicembre 2025, protocolli provinciali nn. 911710 e 1004729, ha trasmesso la documentazione richiesta, consentendo il riavvio del procedimento di approvazione.

Vista la documentazione da ultimo consegnata - e preso atto di quanto precisato nella nota ricevuta in data 22 dicembre 2025, prot. 1004729, circa la presenza di errori materiali, che ha comportato l'ulteriore modifica di alcuni elaborati, - si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cis, adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 1 di data 4 aprile 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Cis in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 7 aprile 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 57 rispetto al termine di legge. Tale ritardo

è imputabile alla necessità di ripetere la valutazione per quattro volte a seguito delle integrazioni e chiarimenti, richiesti ai sensi dell'articolo 38 della L.P. 15/2015.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante generale sostanziale al Piano regolatore generale del Comune Cis, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 4 aprile 2023, con le modifiche apportate a seguito del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 19/22 e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 2 novembre 2023 - prot. 816672, 28 giugno 2024 - prot. n.505352, 28 marzo - prot. n.255543 e 9 settembre 2025 - prot. n. 698872, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della Conferenza di Pianificazione n. 19/22, di data 18 ottobre 2022, corrispondente all'allegato A), le note del giorno 2 novembre 2023 - prot. 816672, 28 giugno 2024 - prot. n.505352, 28 marzo - prot. n.255543 e 9 settembre 2025 - prot. n. 698872, corrispondenti all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante sostanziale al PRG del Comune di Cis costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e s.m..

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 19/2022 DEL 18 OTTOBRE 2022

OGGETTO: Comune di Cis – Variante al piano regolatore generale – 2022 del comune di Cis ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15 Rif. to Delib. Comm. n. 1 di data 22 luglio 2022 – adozione preliminare (pratica 2959)

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 9.30, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 641767 di data 19 settembre 2022, al seguente link <https://meet.google.com/uft-mfwy-nnz?-authuser-0>, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Emanuele Bernardi	COMUNE DI CIS	Commissario ad Acta	
Arch. Ivana Zanella	COMUNE DI CIS	Tecnico del Comune di Cis	
Arch. Ruggero Mucchi	COMUNE DI CIS	Progettista	
	SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE E SERVIZIO GESTIONE STRADE		Parere Prot. n. 719098 del 19/10/2022
	APPA-Settore qualità Ambiente		Parere Prot. n. 676604 del 03/10/2022

	SERVIZIO FORESTE		Parere Prot. n. 702642 del 13/10/2022
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E CUE – Ufficio Previsioni e Pianificazione		Parere Prot. n. 697018 del 11/10/2022
	SERVIZIO BACINI MONTANI		Conferenza di Servizi CSP d.d. 13/10/2022
	SERVIZIO GEOLOGICO		Conferenza di Servizi CSP d.d. 13/10/2022
	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		Parere Prot. n. 720867 del 19/10/2022
	SERVIZIO AGRICOLTURA		Parere Prot. n. 685146 del 06/10/2022
Dott.ssa Veronica Canal	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Dipartimento U.O. igiene e sanità pubblica	Dirigente	Delega Prot. n. 693749 del 10/10/2022
Dott. Manuel Zanoni		Funzionario incaricato	
Arch. Sara Sbeti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Relatore	
Ing. Guido Benedetti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Presidente	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9:40.

PREMESSA

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 luglio 2022, pervenuta in data 1 agosto 2022, prot. n. 537090, e successivamente integrata in data 9 agosto 2022, prot. n. 557264, il Comune di Cis ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al piano regolatore generale del proprio territorio, denominata "Variante 2022 al PRG".

Obiettivi e contenuti della variante

In sede di Conferenza di pianificazione il commissario ad acta ha evidenziato i contenuti della Variante al PRG in esame, che è finalizzata all'adeguamento alle disposizioni in materia di "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2008, aggiornando la base catastale, introducendo rettifiche e adeguamenti cartografici rispetto allo stato reale dei luoghi. La variante risponde ai seguenti obiettivi: garantire la valorizzazione delle risorse territoriali e del paesaggio, promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile mediante il risparmio di territorio e l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, perseguendo lo sviluppo di un sistema insediativo adeguato. La variante prevede inoltre l'adeguamento al piano urbanistico provinciale, alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico edilizio provinciale, in particolare affrontando la conversione dei parametri edificatori ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 104 del D.p.p. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. Sono state accolte le richieste dei privati in tema di trasformazione in aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della l.p. 15/2015 e in tema di necessità di nuove aree residenziali per soddisfare fabbisogni primari. E' stata condotta una revisione completa dell'apparato normativo, che è stato completamente riscritto. La variante ha visto il completo rifacimento della schedatura del centro storico, prevedendo alcuni cambi di categoria di intervento ed introducendo due nuove previsioni attuative finalizzate alla riqualificazione urbana. E' stata condotta la verifica delle previsioni contenute nel PRG vigente in materia di vincoli espropriativi, ai sensi dell'art 48 della l.p. n. 15/2015, nonché del grado di attuazione dei piani attuativi previsti nel PRG. Viene poi verificata e precisata l'estensione delle aree agricole e delle aree a bosco di cui al PRG in vigore.

Il commissario evidenzia come il territorio comunale, contraddistinto da ampie coltivazioni a meleto, è caratterizzato da una certa gradevolezza che emerge negli interventi di recupero dei centri storici condotti con dovizia e nelle nuove lottizzazioni contraddistinte da una certa attenzione progettuale. Rispetto alla dinamica demografica si denota un leggera diminuzione degli abitanti. La pianificazione vigente non sembra favorire le condizioni abitative sufficienti all'insediamento dei giovani sul territorio. In quest'ottica, la presente variante ha inteso accogliere alcune istanze di nuova edificabilità residenziale volta al soddisfacimento del bisogno di prima abitazione. Il commissario evidenzia come il bilancio tra aree ove l'edificabilità sia stata introdotta nuova edificabilità risultano leggermente in esubero rispetto a quelle stralciate e che nel complesso, anche grazie alla revisione degli indici, la potenzialità edificatoria risulta leggermente diminuita. I nuovi insediamenti residenziali, seppur collocati in continuità con le previsioni di aree destinate all'insediamento già vigenti, erodono in parte aree agricole di pregio. Come stabilito dalla normativa provinciale in merito, valutata l'impossibilità di localizzazioni alternative delle aree residenziali previste, l'Amministrazione comunale ha individuato un'area atta alla compensazione.

Lo scarso utilizzo del centro storico dell'abitato viene attribuito alla frammentazione delle proprietà che ne rende difficile il recupero. La variante ha inoltre introdotto alcune modifiche delle perimetrazioni del centro storico, opportunamente motivate. Sono inoltre state introdotte modifiche delle categorie di intervento degli edifici, pur confermando la salvaguardia delle caratteristiche degli edifici di pregio. Rispetto al centro storico si mette in risalto la scelta di proporre la possibile demolizione di un edificio del centro storico caratteristico per la propria imponenza, qualora di proprietà pubblica, al fine dell'ampliamento della viabilità e l'utilizzo del sedime per finalità collettive. E' stato deciso lo stralcio dell'individuazione puntuale di baite e ruderi come edifici storici sparsi, demandandone eventuale approfondimento ulteriore alla redazione futura del PEM del Comune di Cis.

E' stata svolta la ricognizione delle aree a bosco a partire dai perimetri forniti dal distretto forestale, seppur rivisti rispetto allo stato reale dei luoghi. Sono state riviste le aree produttive anche in funzione dell'effettiva possibilità di utilizzazione dovuta a componenti morfologiche del terreno. Il progettista del piano ha evidenziato come le aree produttive siano attualmente in esubero rispetto alle necessità e siano dedicate ad un unico grande impianto. Sono invece carenti rispetto altre aree di utilizzo locale, per cui è stata trovata nuova collocazione in sostituzione di un'area a destinazione pubblica di proprietà del comune. E' stata compiuta una revisione delle aree pubbliche e proposta nella località di Mostizzolo una nuova zona turistico-ricettiva allo scopo di favorire la rivitalizzazione del comune sotto il profilo economico.

Il progettista ha aggiunto che è stato operato l'aggiornamento cartografico e normativo rispetto al piano urbanistico provinciale, alla legge urbanistica per il governo del territorio e al regolamento urbanistico provinciale.

Dal punto di vista delle nuove previsioni introdotte, trovandosi di fronte alla pianificazione di un abitato di ridotte dimensioni, si è ritenuto in maniera democratica di tentare di dare risposta e mediare le istanze ricevute, con una pianificazione emergente dal basso più che attraverso una pianificazione calata dall'alto. Le richieste dei cittadini sono state valutate come sostenibili.

Il progettista ha sottolineato come il centro storico di Cis sia in una condizione di forte debolezza dovuta allo spopolamento intervenuto negli anni '90 a seguito dello spostamento della popolazione nelle ampie nuove lottizzazioni creatisi nella parte meridionale del comune.

Il progettista ha evidenziato come la fragilità demografica del piccolo abitato rischia di compromettere la gestione di un territorio molto più ampio che attualmente viene ben amministrato

anche sotto il profilo della tutela idrogeologica. In questa chiave è stata compiuta la valutazione di nuove previsioni insediative.

In merito alle zone per servizi pubblici, il progettista evidenzia come per i principali servizi, anche legati all'istruzione, il paese si appoggi ai comuni vicini, è questo appare coerente alle ridotte dimensioni dell'abitato e alla stretta vicinanza che permette esigui tempi di accessibilità. E' presente un'importante area sportiva di socializzazione. Le previsioni di verde pubblico attrezzato e le dotazioni di parcheggi sono rimaste pressoché invariate.

Elementi della variante

La presente variante si compone dell'apparato cartografico al sistema insediativo e al centro storico (versione finale e di raffronto), della schedatura degli edifici storici e dei manufatti storico-artistici, della relazione illustrativa, del documento di rendicontazione urbanistica, della relazione di verifica degli usi civici e delle norme di attuazione (versione finale e comparazione) e abaco di progettazione. E' inoltre accompagnata dagli elaborati relativi alla verifica dell'interferenza con la Carta di sintesi della pericolosità.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che tutti i documenti di piano (es. cartografia, apparato normativo, schede degli edifici storici, repertorio, etc.) dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Valutazione ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

La valutazione redatta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 e ricondotta all'interno del documento "Rendicontazione urbanistica", accerta che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente. Verifica inoltre la coerenza della variante con il PRG in vigore e con la pianificazione sovraordinata.

Gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 sono stati riportati entro la deliberazione di adozione.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda la documentazione del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

Relativamente alla rappresentazione del piano rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

- si esprimono perplessità rispetto al riconoscimento delle varianti AD_03a, AD_03h, AD_03p come varianti di adeguamento, si chiedono chiarimenti in merito;
- si chiedono chiarimenti in merito alla variante AD_03j ove da verifica tramite ortofoto sembra ancora essere presente un edificio;
- si rileva la non piena corrispondenza rispetto alla cartografia del PUP dei perimetri delle aree agricole e aree agricole di pregio, delle aree di protezione fluviale, dei laghi (variante AD_03g) e per quanto riguarda la rappresentazione della viabilità;
- si rileva la non piena corrispondenza dei perimetri degli ambiti fluviali ecologici del PGUAP;
- in corrispondenza della variante AD_03_P la fascia di rispetto cimiteriale deve essere rappresentata a partire dal limite dell'area cimiteriale e non sovrapporsi ad essa;
- si ritiene opportuno che le "zone residenziali di completamento inedificabili – B2" siano ricondotte alla destinazione di "zone residenziali sature" ed individuate tramite dato .shp B101;
- si segnala che il dato .shp Z901 non trova riscontro all'interno della legenda;
- si evidenzia che alcune aree indicate come aree residenziali di completamento nella cartografia vigente sono state identificate come aree residenziali di nuova espansione C101, a titolo di esempio si citano le pp. ff. 346/6 e 9/2; si chiedono chiarimenti in merito;
- non si ritiene opportuno raggruppare gli esercizi alberghieri ed i campeggi all'interno della medesima destinazione chiedendo di ricondurli ai tematismi distinti previsti da legenda standard;
- è opportuno che le aree a verde attrezzato già previste dal PRG vigente siano ricondotte al tema .shp F303 anziché F301;
- si chiede che la cancellazione del vincolo di salvaguardia paesaggistico-ambientale sia fornito di opportuno supporto motivazionale da ricondurre all'interno della relazione di piano;
- si rileva che non sono stati riportati i percorsi come definiti nel PRG vigente "pedonali e vita".

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

In sede di Conferenza di pianificazione si è data lettura dei contenuti principali del verbale relativo alla Conferenza di servizi di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, tenutasi in data 13 ottobre 2022, per quanto riguarda le modifiche introdotte dalla variante al PRG del Comune di Cis in esame.

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico e il Servizio Bacini montani prendono atto delle destinazioni riferite alle varianti indicate come V.CS_B, quali meri cambi di categoria d'intervento su strutture esistenti e rimandano alla fase di progettazione, eventuali verifiche di compatibilità rispetto alla normativa vigente. Inoltre, segnalano alla Conferenza che durante la fase istruttoria non sono state individuate sullo shapefile le varianti indicate con la sigla **V.CA_n** e, pertanto, si chiede di chiarire l'ubicazione ai fini della valutazione di competenza.

Il Servizio Geologico segnala anche che diverse aree corrispondenti alle sigle **V.AR_n** ricadono in penalità P2 per crolli rocciosi, pertanto, ricorda il rispetto dell'art.17 della CSP, in fase di eventuale progettazione.

Il Servizio Bacini montani, sotto il profilo di specifica competenza, in linea generale, specifica che, in base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d.18 Marzo 2022. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale. Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità. Per le varianti AD_01b prende

	luoghi. Il Servizio Bacini montani rileva che un parte della variante ricade in corrispondenza di un'area a penalità P3 della CSP; pertanto, in corrispondenza di questa sono ammesse solo destinazioni urbanistiche compatibili con tale penalità e con le disposizioni dell'art.16 delle N.d.A. della CSP che la disciplina. L'area a 'bosco' è quella rispondente allo stato dei luoghi.
V.CS_A09	POSITIVO
V.CS_A10	POSITIVO
V.CS_B01	POSITIVO
V.CS_B02	POSITIVO
V.CS_B03	POSITIVO
V.CS_B04	POSITIVO
V.CS_B05	POSITIVO
V.CS_B06	POSITIVO
V.CS_B07	POSITIVO
V.CS_B08	POSITIVO
V.CS_B09	POSITIVO
V.CS_B10	POSITIVO
V.CS_B11	POSITIVO
V.CS_B12	POSITIVO
V.CS_B13	POSITIVO
V.CS_B14	POSITIVO
V.CS_B15	POSITIVO
V.CS_B16	POSITIVO
V.CS_B17	POSITIVO
V.CS_B18	POSITIVO
V.CS_B19	POSITIVO
V.CS_B20	POSITIVO
V.CS_B21	POSITIVO
V.CS_B22	POSITIVO
V.CS_B23	POSITIVO
V.CS_B24	POSITIVO
V.CS_B25	POSITIVO
V.CS_B26	POSITIVO
V.CS_C01	POSITIVO
V.CS_C02	POSITIVO
V.CS_C03	POSITIVO
V.CS_C04	POSITIVO
V.CS_C05	POSITIVO
V.CS_C06	POSITIVO
V.CS_C07	POSITIVO
V.CS_C08	POSITIVO
V.CS_C09	POSITIVO
V.CS_C10	POSITIVO
V.CS_C11	POSITIVO
V.CS_C12	POSITIVO
V.CS_C13	POSITIVO
V.CS_C14	POSITIVO
V.CS_C15	POSITIVO
V.CS_C16	POSITIVO
V.CS_C17	POSITIVO

V.NP_03	POSITIVO
V.NP_04	POSITIVO
V.NP_05	POSITIVO
V.NP_06	POSITIVO
V.NP_07	POSITIVO
V.NP_08	POSITIVO
V.NP_09	<p>Il Servizio Geologico evidenzia che l'area (da attrezzature e servizi pubblici a produttiva di livello locale), ricade in parte in penalità P4 ed in parte in penalità P3 per crolli rocciosi (si vedano gli artt.15 e 16 della CSP): si ritiene però che, per entrambe le destinazioni, sotto il profilo geologico, il carico antropico e l'esposizione al pericolo siano comunque elevati. Inoltre, si pone l'attenzione sulla possibilità di difendere la zona che è molto "confinata" (in considerazione della morfologia del versante a monte, della presenza di strade e del corso d'acqua) sia che l'uso previsto venga riferito al piano vigente o a quello adottato. Si chiedono, pertanto, ulteriori elementi esplicativi da parte del Comune su ciò che è attualmente l'area e su come si intenda attuare la modifica proposta, da valutare in sede di conferenza; o in alternativa si consiglia il Comune di attribuire all'area una destinazione più opportuna, secondo quanto sopra indicato, senza strutture o volumi o punti di sosta, che possano aumentare l'esposizione al pericolo.</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in corrispondenza di un corso d'acqua e in aree a penalità APP e P2, disciplinate dall'art.18 e dall'art.17 delle N.d.A. della CSP. Pertanto, l'eventuale fase di progetto, dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa vigente. Ritiene anche <u>inderogabile</u> la fascia di rispetto pari a 10m prevista dalla L.P.18/76 e s.m. per l'eventuale realizzazione di edifici.</p>
V.NP_10	POSITIVO
V.NP_11	<p>Il Servizio Geologico ritiene la nuova destinazione (agricola) migliorativa per quanto riguarda l'esposizione al pericolo, dal punto di vista geologico, purchè l'area si mantenga inedificata.</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in corrispondenza di un corso d'acqua e in aree a penalità APP e P2, disciplinate dall'art.18 e dall'art.17 delle N.d.A. della CSP. Pertanto, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa vigente.</p>
V.NP_12	POSITIVO
V.NP_13	POSITIVO
V.NP_14	POSITIVO
V.RI_01	POSITIVO
V.RI_04	POSITIVO
V.RI_05	POSITIVO
V.RI_05	POSITIVO
V.RI_06	POSITIVO
V.RI_09	POSITIVO
V.RI_10	POSITIVO
V.RI_11	POSITIVO
V.RI_12	POSITIVO
V.RI_14	POSITIVO
V.RI_15	POSITIVO
V.RI_15 - 16	POSITIVO
V.RI_18	POSITIVO
V.RI_19a	POSITIVO
V.RI_19b	POSITIVO
V.RI_20	POSITIVO
V.RI_21	POSITIVO
V.RI_22	POSITIVO
V.RI_23	POSITIVO
V.RI_24	POSITIVO
V.RI_25	POSITIVO

AD_04c	POSITIVO
AD_04c	POSITIVO

Si specifica che, dove ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dell'articolo 16, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, la Conferenza ha espresso un parere negativo in attesa dello studio di compatibilità richiesto, le varianti potranno essere riammesse a istruttoria una volta presentato detto studio di compatibilità. Al fine della predisposizione dello studio si raccomanda al Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per tipologia di pericolosità che interessa le specifiche previsioni, in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici presenti.”

Ad integrazione di quanto sopra, in data 11 ottobre 2022, con nota prot. n. 697018, il Servizio Prevenzione rischi e Cue ha fornito il seguente parere di competenza:

“consultata la documentazione progettuale resa disponibile si rileva che alcune delle varianti ricadono in area a bassa penalità P2 della Carta di Sintesi della Pericolosità, determinata dalla valanga N°A3Z401V031 del Catasto delle valanghe della PAT denominata “Monte Pin II”. Esse sono la variante **V.CS_C33** e la **AD_01a**. La prima variante riguarda la p.ed. 137 in località Molini che passa da area del centro storico, per la quale era prevista la ristrutturazione edilizia (R3 art. 77 L.P. 15/2015), ad area a bosco soggetta alla L.P. 11/2007. La relazione generale del PRG in oggetto datata febbraio 2022, a descrizione delle varianti classificate V.CS_C, evidenzia che i manufatti di montagna, a volte ridotti a rudere, sono stati tolti dalla schedatura del centro storico suggerendo di inserirli in un futuro Piano per la Riqualificazione del Patrimonio Edilizio Montano (PREM).

La seconda variante fa parte di quelle varianti considerate ADEGUAMENTI agli strumenti sovraordinati e riguarda le aree limitrofe all'edificio sopra citato che diventano anch'esse aree a bosco. Infatti le varianti classificate AD_01(lett) prevedono la ridefinizione dei limiti del bosco secondo quanto indicato dal Servizio Foreste e Fauna della PAT.

Si considerano tali varianti migliorative dal punto di vista della previsione dell'esposizione del carico antropico rispetto al pericolo valanghivo e pertanto non è necessario che lo studio di compatibilità esamini tali aree. Si ricorda comunque che l'art. 17 delle NdA del PUP che regola le attività permesse nelle aree con penalità basse ammette la *“trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo (...) I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantire la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi”*.

Si rileva inoltre che le rimanenti aree interessate dalle nuove proposte di variante non sono interessate da pericoli di natura valanghiva in base alla Carta della Pericolosità Valanghe approvata con delibera G.P. n. 1307 del 4 settembre 2020.

Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione.”

Ad integrazione di quanto sopra, in data 13 ottobre 2022, con nota prot. n. 702642, il Servizio Foreste ha fornito il seguente parere di competenza:

“• per quanto riguarda le varianti **AD_01a** di adeguamento per la ridefinizione dei limiti del bosco, il parere è positivo anche nel caso in cui siano interessate superfici classificate P4 per penalità da incendi boschivi, in quanto la variante riporta lo stato dei luoghi;

• per quanto riguarda le altre varianti **AD** che ricadono nella classificazione P4 per penalità da incendi boschivi, il parere è positivo in quanto le varianti riportano lo stato dei luoghi;

• per quanto riguarda le varianti **AD_02a**, si comunica che alcune di esse comprendono superfici che da ortofoto recente risultano boscate, pertanto il parere è **negativo** e si dovrà adeguare la destinazione allo stato dei luoghi riportando l'azzoneamento ad “area bosco”. Le pp.ff. interessate sono: 1533/1 parte, 1554 e parte delle pp.ff.: 1842/30, 1842/29, 1842/54, 1842/42;

• per quanto riguarda la variante **AD_02e** il parere è **negativo** in quanto risulta coperta da superficie boscata, pertanto si dovrà adeguare la destinazione allo stato dei luoghi riportando l'azzoneamento ad “area bosco”, le pp.ff. interessate sono: pp.ff.: 1805/1, 1805/2, 1804/1.

• per le seguenti varianti sarà necessario in fase di redazione del progetto esecutivo, ottenere l'autorizzazione alla trasformazione di coltura ai sensi della l.p. 11/2007, dato che la previsione interessa aree boscate: **V.NP 10 e V.NP 11**.”.

Per quanto riguarda le varianti in adeguamento ai perimetri delle aree agricole di pregio del PUP per cui sia stata rilevata interferenza con lo stato reale dei luoghi che le identifica come superfici boscate, si evidenzia che la destinazione di area agricola di pregio del PUP è prevalente e che eventuali modifiche potranno essere compiute nei limiti di quanto ammesso dall'articolo 38 delle

norme di attuazione del PUP. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla l.p. 11/2007, in particolare in materia di cambio di coltura e regimi autorizzativi.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Con nota di data 3 ottobre 2022, prot. n. 676604, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso il seguente parere:

“TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Cis, risulta una “ex Discarica di inerti” denominata “Canzaga – Campacci” (1841/6-1842/1). Pertanto è necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano Comprensoriale.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare si segnala la variante **V.NP_11** (agricola di pregio), adiacente al rio Barnes per la quale è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.

Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che l'adeguamento cartografico **AD_03r** (area produttiva locale) si trova in una zona di tutela di pozzi e/o sorgenti: preme sottolineare che nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

Si ricorda il D.G.P. n. 1558 del 24 Agosto 2018 che limita le nuove aree agricole in modo da “verificare che il programma di efficientamento del sistema irriguo possa soddisfare anche altre esigenze di interesse pubblico connesse all'uso dell'acqua espresse dalle amministrazioni comunali territorialmente interessate”. Le aree agricole segnate nel PRG come variante sono di fatto già coltivate ma si ribadisce che queste non devono andare ad intaccare la qualità delle condizioni dei corsi d'acqua con nuovi prelievi irrigui.

In tale ottica la variante **V.RI_04** dovrà seguire tali indicazioni come si presume avvenga già per gli adeguamenti cartografici **AD_01b**.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore

Nelle norme di attuazione è citato l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” dispone che “per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.” In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà

possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

Questa norma si ritiene applicabile per le varianti relative alle aree residenziali di nuova espansione dove la realizzazione (pianificata) è in prossimità di strade quali le **V.RI_20** e **V.RI_21**.”

Aree agricole e aree agricole di pregio

La variante al PRG in esame compie una profonda ricognizione relativamente al sistema delle aree agricole che caratterizza il territorio comunale, riconoscendo ad esso il valore fondante relativamente alle modalità insediative e alle dinamiche territoriali.

Oltre alla necessaria precisazione e all'adeguamento dei perimetri delle aree agricole rispetto alla pianificazione sovraordinata, la variante al PRG introduce alcune previsioni insediative che interferiscono con superfici agricole.

Nel merito, con nota prot. 685146 del 6 ottobre 2022 il Servizio Agricoltura ha fornito il seguente parere di competenza:

“In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime quanto segue.

Relativamente all'art. 40 comma 18 delle norme di attuazione, si fa presente che il regolamento DGP 23/4/2004 n. 895 è stato abrogato e sostituito dalle disposizioni del regolamento di esecuzione della l.p. 15/2015.

Relativamente alle varianti proposte non si esprimo obiezioni considerato che:

- si riscontra l'erosione di una piccola area agricola di pregio (V.RI_18 e V.RI_25) per 1218 mq per aree residenziali di nuova espansione limitrofe a zone edificate, ben compensate con la variante V.NP_11;
- per il resto si tratta essenzialmente di adeguamenti allo stato di fatto del territorio.”

Beni architettonici, beni archeologici

In data 19 ottobre 2022, con nota prot. 720867 è pervenuto il parere della Soprintendenza per i Beni culturali che evidenzia quanto segue:

“*visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nella presente stesura di variante al PRG, sono state completamente rifatte le schede degli edifici nel centro storico, sia per aggiornare la documentazione fotografica, sia per introdurre modifiche *sui prospetti con precise indicazioni progettuali*; le schede inoltre indicano gli edifici sui quali si può operare la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015. Ferma restando in capo alla Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs.

42/2004, a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione della sopraelevazione in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al Codice (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant'anni). L'art. 14 - *Definizione delle categorie di intervento punto 5*. introduce questo concetto, ma deve essere integrato esplicitando che l'autorizzazione della Soprintendenza è necessaria anche quando la sopraelevazione è di un edificio in aderenza ad uno di proprietà pubblica con più di settanta anni, implicitamente vincolato fino ad avvenuta verifica dell'interesse culturale.

Nelle Norme di attuazione del PRG, il comma 2. dell'art. 30 – *Oggetti e manufatti di interesse storico*, richiama elementi di decoro soggetti all'art. 11 del Codice, senza citarlo. Tali beni sono poi ripresi al punto 5. dell'art. 61 - *Edifici e manufatti di rilevanza storico-culturale tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004*, che elenca le varie fattispecie di vincoli in base al Codice. Nel citato art. 30 delle NdA venga inserito preciso riferimento all'art. 61 di cui dianzi.

Con la presente variante, il progetto convenzionato n. 1 (PC1) del centro storico prevede la demolizione senza ricostruzione della p.ed. 46 C.C. Cis: trattasi di edificio di antica origine, presente già sul catasto austro-ungarico con fronte di pregio e decorato in facciata con affresco datato 1872 rappresentante la crocifissione di Gesù e . Si ricorda che quando l'immobile diverrà di proprietà comunale, dovrà essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e se tale verifica darà esito positivo, non potrà essere abbattuto. Analogo discorso vale anche per la p.ed. 45 C.C. Cis interessata dal progetto convenzionato n. 2 (PC2).

La schedatura degli edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 deve riportare al punto 8 *Vincoli* il tipo di vincolo cui l'immobile è sottoposto; inoltre - se la schedatura riguarda un immobile che presenta ornamenti, decorazioni, elementi di pregio etcetera – la stessa deve richiamare esplicitamente anche l'art. 11 del citato *Codice dei*

beni culturali e del paesaggio. A titolo d'esempio, la scheda n. 97, che è relativa alla casa p.ed. 5 C.C. Cis deve riportare che il vincolo è stato apposto solo sulla p.m. 1 e la scheda n. 63 – relativa alla casa identificata dalla p.ed. 37 C.C. Cis - deve riportare che il vincolo di tutela diretta è presente solo su quella parte di particella edificiale corrispondente all'originaria p.ed. 39 C.C. Cis, estinta nella p.ed. 37 a seguito di frazionamento. La scheda n. 80, invece, si riferisce alla parte di un edificio individuato dalla p.ed. 25 (erroneamente riportata nell'intestazione della scheda come p.ed. 24 C.C. Cis) e la sottopone alla categoria d'intervento *Ristrutturazione R3*, ammettendo la possibilità di sopraelevare l'immobile ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015 (citata in maniera errata al punto 14 di tutte le schede). In realtà, dell'intero edificio individuato dalla p.ed. 25 C.C. Cis è stato dichiarato l'interesse solamente della p.m. 1 - come si evince dalla visura tavolare - e questa informazione deve apparire dalla scheda.

Vi sono poi le schede degli elementi di centro storico non vincolati direttamente: sarebbe opportuno che nella sezione dedicata ai vincoli, apparisse se l'elemento è soggetto all'art. 11 e al combinato disposto art. 50 del *Codice* (con un richiamo agli articoli delle NdA che li trattano) o se, essendo su particelle di proprietà pubblica, tale elemento deve essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004.

Cartograficamente, i beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* sono riportati con i due shape files Z301_P e Z 320_N, entrambi individuano beni soggetti a vincolo diretto, l'uno con consistenza poligonale, l'altro con consistenza puntuale. Essendo che tutti gli immobili vincolati direttamente nel comune di Cis hanno natura areale, quindi poligonale, il corretto shape da usare è Z301_P.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione della variante del PRG in oggetto.

Recentemente è stato aggiunto al database delle aree a tutela archeologica un perimetro in comune di Cis, corrispondente alla chiesa di San Giorgio. Si chiede quindi di aggiornare le norme e la cartografia. Lo shapefile può essere richiesto alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici.”

Aree cimiteriali e nuovo depuratore

In sede di conferenza è intervenuto il dirigente dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, evidenziando che non sono stati rilevati elementi ostativi dal punto di vista igienico sanitario ed esprimendo pertanto parere favorevole alla variante.

Viabilità

Con parere congiunto pervenuto con nota prot. 719098 del 19 ottobre 2022, il Servizio Gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie hanno comunicato quanto segue.

“si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) si rilevano delle discordanze tra le tavole del PRG e l'elaborato Norme di attuazione. In particolare nell'art. 53 delle Norme di attuazione, la SS42 è indicata come strada di seconda categoria, nelle tavole del PRG è invece riportata come di quarta categoria;
- 2) si rilevano delle discordanze tra il PRG ed il PUP, in particolare nel PRG è inserito un tratto della strada provinciale SP 57, come di potenziamento, nel PUP è indicata come strada esistente;
- 3) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: *“L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”*;
- 4) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
- 5) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto dei tracciati ferroviari, si raccomanda di attenersi a quanto disposto dal DPR 753 11 luglio 1980;
- 6) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i

necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

7) Valutare di inserire nel PRG il collegamento tramite pista ciclabile e corsia ciclabile monodirezionali fra l'inizio della ciclovie provinciale della Val di Sole (denominata CV TN04 SOLE) presso il ponte di Mostizzolo e la stazione ferroviaria, recentemente messo in sicurezza in termini di segnaletica e attraversamenti come da planimetria allegata. In futuro questo collegamento consentirà inoltre di connettere la stazione ferroviaria di Mostizzolo all'abitato di Cles grazie all'opera C-75 (Pista ciclabile Cles-Mostizzolo), per la quale è stato approvato il progetto definitivo e di cui si trasmette in allegato la planimetria generale. Il tracciato della ciclovie provinciale della Val di Sole, che ai sensi della L 2/2018 ha un valore gerarchico di tipo regionale, è riportato nel sito: https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?lang=it&topic=15&bgLayer=orto2015&layers=ciclovie_pat,elementi_ciclovieri_pat,bicigrill_pat,cippi_pat,contabici_pat,fontane_pat,ammcom&X=5119435.82&Y=654411.49&zoom=0&layers_visibility=true,true,true,true,true,true,false;

8) Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

Con riferimento al punto n. 7 si segnala l'opportunità di non rappresentare i tracciati non certi e non definiti; si ricorda inoltre che l'introduzione della nuova previsione richiede di essere accompagnata dagli eventuali Studi di compatibilità, quando necessari.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico e modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

La relatrice del piano in sede di conferenza di pianificazione, elogiando l'accuratezza con cui è stata condotta la pianificazione, ha messo in evidenza il valore dato dalla sinergia tra l'insediamento consolidato e le aree agricole di pregio. La relatrice ha richiamato come l'ultima pianificazione a livello dell'intero territorio comunale abbia avuto luogo una ventina di anni fa e come nel frattempo siano intervenuti, oltre al piano urbanistico provinciale, anche il PTC della Val di Non relativamente allo stralcio riguardante le aree produttive, le cui previsioni non coinvolgono il territorio del Comune di Cis.

Centri storici

In merito alle varianti V.CS_E01 e V.CS_E02, che introducono due nuove previsioni di permesso di costruire convenzionato PC1 e PC2 in centro storico prefigurando la possibile demolizione di due edifici storici inquadrati nella categoria di intervento del risanamento conservativo allo scopo di attuare una riqualificazione dell'ambito e ricavare nuovi spazi ad uso pubblico, si chiede un approfondimento degli effetti di tale scelta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

La variante propone la modifica in riduzione dei perimetri dei centri storici in corrispondenza degli abitati di Mostizzolo e Ponte sul Barnès. Si chiede che la relazione illustrativa venga integrata con un capitolo specifico atto a fornire le motivazioni necessarie a supporto di tale scelta e che venga valutata l'opportunità di estendere sui territori esclusi dalla perimetrazione del centro storico una tutela sotto il profilo paesaggistico.

Aree agricole di pregio e nuove aree residenziali

In merito all'adeguamento delle aree agricole di pregio del PUP, dall'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sono emerse delle differenze anche importanti dei perimetri individuati dalla variante in oggetto. Si chiedono chiarimenti relativamente alla coerenza con quanto previsto dall'articolo 38 rispetto alle competenze attribuite al piano regolatore in merito alla modifica delle aree agricole di pregio.

Le varianti V.RI_18 e V.RI_25 introducono due previsioni di aree residenziali di nuova espansione con vincolo di prima abitazione, riducendo le aree agricole di pregio del PUP. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 38 comma 7, la riduzione viene compensata tramite la trasformazione di un'area F1 – zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico civile amministrativa in area agricola di pregio, individuata dalla variante V.NP_11. In sede di conferenza di pianificazione il progettista ha dimostrato la difficoltà di trovare alternative possibili, e che l'area, seppur non in

diretta continuità con altre aree agricole di pregio, si trova comunque in posizione limitrofa ad altre aree agricole anche sui territori dei comuni confinanti. Il Comune ha opportunamente introdotto il vincolo a prima abitazione rinviando a quanto definito all'articolo 87 comma 4 della l.p. 15/2015. Riguardo all'ammissibilità delle nuove previsioni insediative si richiamano le verifiche di cui all'articolo 18 della l.p. 15/2015 in tema di limitazione del consumo di suolo e dall'articolo 30 delle norme di attuazione del PUP in tema di dimensionamento residenziale e la necessaria coerenza con quanto ammesso dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e 112 della l.p. 15/2015.

Strumenti di attuazione della pianificazione

Il piano vigente conteneva diverse previsioni di piani attuativi. Il documento "Comparazione delle Norme di Attuazione" dichiara che le previsioni vigenti sono state interamente stralciate. Sono state invece introdotte due nuove previsioni di permesso di costruire convenzionato all'interno del centro storico. Si chiede che in sede di adozione definitiva venga svolto un approfondimento rispetto alla tematica, portando le motivazioni a supporto delle scelte ed individuando puntualmente caso per caso ciò che avviene a livello pianificatorio, in sede di variante, alle aree che erano assoggettate dalla pianificazione vigente a forme di pianificazione attuativa, anche a seguito di una ricognizione dello stato di attuazione di tali previsioni.

Standard urbanistici

La relazione illustrativa, al capitolo 4.10, riporta la verifica degli standard urbanistici. La verifica va resa secondo le modalità previste dall'articolo 10 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. La verifica deve essere condotta non rispetto alla popolazione attuale ma rispetto alla previsione di andamento demografico in un orizzonte di almeno 10 anni. Dalla tabella risulta il mancato soddisfacimento dello standard per quanto riguarda il contingente di verde pubblico. Si chiede di evidenziare le modifiche introdotte dalla presente variante rispetto alle dotazioni territoriali vigenti congiuntamente alla verifica dei vincoli preordinati all'esproprio e all'eventuale reiterazione che, da quanto dichiarato in relazione, sembra avvenuta in maniera sporadica. Si chiede infine di argomentare le scelte di piano nell'ottica della necessaria coerenza con i limiti inderogabili fissati dall'articolo 10 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Dimensionamento residenziale

Il calcolo del fabbisogno abitativo e del dimensionamento residenziale, necessario a supporto delle scelte pianificatorie che introducono nuove previsioni insediative, come stabilito all'articolo 18 della l.p. 15/2015 e all'articolo 30 delle norme di attuazione del PUP non appare condotto secondo quanto indicato dalla deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006. Si invita a riorganizzare i dati resi in forma disaggregata entro un quadro di sintesi che evidenzii i seguenti parametri: potenzialità edificatoria del piano vigente non utilizzata, potenzialità edificatoria stralciata, potenzialità introdotta da confrontare con il fabbisogno abitativo stimato. Nel considerare la potenzialità edificatoria non utilizzata del piano vigente è opportuno non escludere in toto quella derivante dai possibili interventi di recupero degli edifici in centro storico.

Norme di attuazione

Per quanto riguarda la norme di attuazione di piano, si rileva che non è stata prodotta una versione di raffronto che mettesse in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare. Le modifiche sono state riassunte per sommi capi all'interno del documento "Comparazione delle norme di attuazione di piano". L'Amministrazione comunale ha motivato tale scelta sulla base della completa riscrittura del testo normativo attuata in sede di adozione preliminare. Questa impostazione ha reso difficile la verifica esaustiva e puntuale delle modifiche introdotte. La valutazione di seguito riportata viene resa esclusivamente sugli aspetti emersi dalla lettura del nuovo testo normativo ed evidenziati nel documento di comparazione. A titolo collaborativo per assicurare la completezza della valutazione, si chiede che in sede di adozione definitiva venga prodotto un testo che, seppur non impostato come un vero e proprio raffronto canonico, metta in evidenza, sulla base del nuovo testo normativo, le innovazioni introdotte e gli stralci compiuti, almeno per quanto riguarda gli aspetti sostanziali dell'apparato normativo.

Richiamando i contenuti dell'articolo 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si evidenzia che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi. A titolo di esempio si citano gli articoli 13, 31, 53, ecc.

In merito si evidenzia che il testo normativo sceglie di rinviare in maniera generica alle normative sovraordinate. Si chiede di valutare l'opportunità di rinviare, per le varie tematiche ed a titolo collaborativo nei confronti dell'utente, ai riferimenti di legge o regolamento anche attraverso l'indicazione degli articoli specifici.

Adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In occasione della presente variante il Comune di Cis ha effettuato la trasposizione degli indici edificatori definiti dallo strumento urbanistico vigente ai parametri ed indici urbanistici definiti dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Gli attuali indici espressi in mc/mq sono stati sostituiti dai nuovi indici espressi in termini di indice di utilizzazione fondiaria U_f , inteso come rapporto tra superficie utile netta e superficie fondiaria, o in rapporto di copertura massimo nel caso di zone produttive. Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza è stata introdotta l'indicazione del numero dei piani fuori terra e dell'altezza del fronte, in aggiunta alla definizione di altezza massima. Gli elementi di analisi rispetto alla trasposizione dei parametri sono contenuti all'interno della relazione illustrativa al capitolo "4. Redazione del piano", ai paragrafi 4.6-4.7-4.8.

Per effettuare l'aggiornamento viene fatto riferimento agli approfondimenti condotti per la conversione dei parametri di PRG recentemente aggiornati di comuni limitrofi. Viene citato l'avvenuto confronto di svariati casi di nuovi edifici. Si chiede di chiarire che il ragionamento sia stato modulato rispetto alle tipologie edilizie e costruttive maggiormente presenti sul territorio del Comune di Cis. Il fattore di conversione tra parametro volumetrico e parametro espresso in termini di SUN è stato calcolato per le aree residenziali in 0,3. Con riferimento al coefficiente di trasposizione applicato si richiede di dimostrare che tale approccio sia stato adottato anche con riferimento alle destinazioni non residenziali.

Si evidenzia che l'indice per le aree residenziali di completamento B1 non è stato oggetto di una conversione pura. E' stata invece aumentata la potenzialità edificatoria. Tale scelta non può essere ricondotta al mero adeguamento dei parametri edificatori ma costituisce scelta di piano che, seppur non valutata in maniera non favorevole, necessita di essere opportunamente motivata sia sotto il profilo urbanistico che per gli effetti paesaggistici che ne conseguono.

In merito ai parametri riferiti all'altezza (n. piani e altezza del fronte) degli edifici si richiede di verificare la corrispondenza tra gli stessi affinché l'altezza del fronte quale parametro di controllo consenta di realizzare i piani fuori terra ammessi.

Mix funzionale

In riferimento all'articolo 27 commi 4 e 5, si segnala che il mix funzionale ammesso nel cosiddetto "Centro urbano" (compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive e altre) può essere un approccio che consente una vasta gamma di diversi usi. Si segnala che va rivista la norma, assicurando la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse. Non è sufficiente il solo richiamo al piano di previsione di impatto acustico e agli eventuali interventi di mitigazione.

Per le aree edificabili – per usi vari - di nuovo inserimento o ripianificate attraverso la presente variante, si richiama che la verifica del rischio idrogeologico è stata condotta con riferimento alla funzione definita dallo shape della destinazione di zona e non rispetto alla vasta gamma di ulteriori e diversi usi. Si rinvia pertanto la valutazione di merito alla adozione definitiva.

Stralcio, modifica e ridefinizione delle destinazioni urbanistiche del piano vigente

Rispetto alle destinazioni presenti nel PRG vigente e stralciate nel nuovo assetto cartografico e normativo si chiedono alcuni chiarimenti.

Si chiede di approfondire la motivazione che ha portato allo stralcio delle "Aree residenziali e produttive con obbligo di lottizzazione" (ex articolo 28), in particolare rispetto allo stato di attuazione di tali previsioni e all'eventuale nuova destinazione assegnata.

Il documento di comparazione delle norme di attuazione dichiara che le “Aree produttive a servizio dell’agricoltura” (ex articolo 30) sono state sostituite da specifiche previsioni nella disciplina delle aree agricole locali. Si chiedono chiarimenti in merito. Le stesse considerazioni si pongono in merito allo stralcio delle “Aree per strutture zootecniche” (ex articolo 33).

Articolo 1 Il comma 4 non appare un contenuto normativo e dovrebbe essere stralciato.

Articolo 3 Comma 1 Non si ritiene opportuno trattare l’eventuale disciplina transitoria tramite mero riferimento generico. Si chiede un approfondimento rispetto alle diverse possibili casistiche.

Articolo 4 Tra i riferimenti normativi è opportuno siano citate la Carta di Sintesi della Pericolosità e la Carta delle risorse idriche.

Articolo 5 Comma 2 Non è possibile escludere le costruzioni accessorie dalla definizione di rapporto di copertura. Tale esclusione potrà eventualmente essere attuata all’interno delle specifiche destinazioni di zona. Comma 3 Non si comprende il riferimento alla Carta di Sintesi Geologica. Per il principio di non duplicazione della disciplina si chiede di stralciare le definizioni relative alle altezze limitandosi a fare rinvio espresso al Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Articolo 5.1 Si prende atto dell’introduzione della definizione di “edificio esistente” adottata all’interno delle norme di attuazione di piano. Si suggerisce la definizione di una data in luogo di una decorrenza. Si richiama che il concetto di “edificio esistente” in area agricola deve essere declinato anche rispetto alla sussistenza del vincolo di destinazione agricola, che presenta termini diversi da quelli individuati al presente articolo.

Articolo 5.2 Comma 2 “La data di entrata in vigore delle presenti norme” non è una data di riferimento univoca e sarebbe soggetta a modifica ogniqualvolta intercorra l’approvazione di una nuova variante al piano regolatore generale.

Articolo 5.6 Comma 1 Non si comprende il motivo per cui nella determinazione della potenzialità edificatoria residua si sottraggano alle potenzialità edificatorie derivanti dall’applicazione dell’indice urbanistico al lotto di riferimento le superfici o volumetrie degli edifici esistenti alla data di approvazione della variante 2011 del PRG e non le superfici o volumetrie esistenti sul lotto al momento della domanda indipendentemente dalla data di erezione dell’edificio.

Articolo 7 In tema di strumenti di attuazione della pianificazione è opportuno fare rinvio espresso al Titolo II Capo III della l.p. 15/2015 e al Titolo II Capo I del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Comma 2 Si richiama quanto stabilito dall’articolo 49 commi 3 e 4 alla modificazione delle previsioni del PRG nell’ambito della pianificazione attuativa.

Articolo 8 Comma 3 Si applica quanto previsto dall’articolo 49 comma 4 della l.p. 15/2015 a cui va fatto rimando espresso evitando la duplicazione della disciplina sovraordinata. Comma 4 Per il principio di non duplicazione della disciplina, si chiede di fare unicamente rinvio espresso a quanto previsto all’articolo 104 comma 12 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale come ulteriormente specificato all’interno della circolare per Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione n. 160674 dell’11 marzo 2019. A questo proposito si coglie l’occasione per richiedere che venga segnalata, tramite la stesura di un elenco all’interno delle presenti norme, la presenza di previsioni all’interno del PRG vigente, per le quali sussistono gli elementi di cui al predetto articolo 104, comma 12 e per cui non si procede alla conversione degli indici edificatori nei nuovi parametri di superficie utile netta e altezza per numero di piani.

Articolo 11 Comma 2 Si tratta del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Articolo 12 Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall’articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015. I punti 2-3-4 devono essere rivisti rinviando unicamente alla Carta. E’ opportuno che sia fatto richiamo espresso alla deliberazione di approvazione della Carta di Sintesi della Pericolosità.

Articolo 14 Comma 1 Si precisa che la demolizione corrisponde, come definito da legenda standard, alla categoria R6 (non R4) e fa riferimento al dato .shp A208. Comma 4 Si chiedono

chiarimenti in merito all'ammissibilità generalizzata al cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Articolo 22 L'articolo 3 comma 4 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale definisce, rispettivamente alle lettere a) e b), edifici pertinenziali e costruzioni accessorie. E' necessario operare tale distinguo anche all'interno delle norme di piano. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 non è coerente con la definizione di costruzioni accessorie, mentre potrebbe eventualmente applicarsi ad edifici pertinenziali. Si chiede in ogni caso di valutare l'opportunità di ricondurre le potenzialità di ampliamento nei limiti ammessi per legge per la categoria della ristrutturazione edilizia (20%). In vista anche della possibilità di ampliamento è opportuno definire la data dalla quale l'edificio si considera esistente, o rinviare alla definizione dell'articolo 5.1.

Articolo 27 Comma 1 Per analogia con la suddivisione indicata dal tematismo .shp e uniformità di degli strumenti urbanistici a livello provinciale, si suggerisce di individuare come B1 le zone residenziali sature e B2 le zone residenziali di completamento. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno spostare la disciplina di cave e discariche e di laghi e corsi d'acqua al di fuori delle aree E a destinazione agricola, bosco e pascolo e all'interno delle zone G che individuano "aree di tutela, rispetto e vincoli speciali". E' inoltre opportuno che le aree a verde privato non siano ricondotte all'interno delle zone F dedicate a servizi e attrezzature pubbliche.

Articolo 29 I contenuti del presente articolo sembrano in parte sovrapporsi a quelli dell'articolo 25, si suggerisce di verificare e rivedere il testo normativo. Comma 2 La definizione della superficie minima dell'alloggio è un contenuto che potrebbe essere demandato al Regolamento comunale.

Articolo 30 Gli edifici storici sparsi devono essere individuati tramite opportuna perimetrazione, devono essere censiti e dotati di propria scheda che ne definisca la categoria di intervento. Non è possibile consentire in via generica "tutte le categorie di intervento". Si chiedono chiarimenti rispetto ai casi reali a cui faccia riferimento il presente articolo e cui si applichi la relativa disciplina.

Articolo 31 Si richiama il principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata già citato in premessa, chiedendo di stralciare riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria. Si richiama la necessità di individuare all'interno della cartografia e della norma di piano la data di apposizione del vincolo ricordando che vincoli introdotti da varianti al PRG differenti avranno scadenza decennale differente.

Articolo 32 La definizione della superficie minima dell'alloggio non è un contenuto di piano regolatore generale ed è opportuno che venga ricondotto al regolamento edilizio comunale. Comma 5 Fermo restando quanto indicato in premessa in tema di mix funzionale, non si comprende la necessità di individuare una specifica disciplina per aree con destinazione produttiva all'interno di aree residenziali, posto che in sede di variante sostanziale è possibile assegnare a tali aree la destinazione produttiva. La disciplina al presente comma non si coerente sotto il profilo urbanistico e non appare compatibile con la necessaria prevalenza della destinazione residenziale. Si chiedono chiarimenti in merito auspicando lo stralcio del presente comma.

Articolo 33 Comma 2 L'articolo 25 delle norme di attuazione del PRG vigente al comma 4 ammetteva per gli edifici esistenti la possibilità di ampliamento per una sola volta nella misura del 20% della volumetria esistente, il presente articolo appare ampliare parzialmente e in misura moderata tale possibilità. Si richiama la dovuta coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale per il governo del territorio.

Articolo 34 Comma 3 L'altezza massima a metà falda è stata aumentata da 9 a 11 m. Si chiede se siano stati valutati gli effetti di tale scelta sotto il profilo paesaggistico.

Articolo 35 In coerenza con le destinazioni definite da legenda standard si ritiene opportuno che le "zone residenziali di completamento inedificabili" siano ricondotte alle "zone residenziali esistenti – sature".

Articolo 36 Comma 4 E' opportuno che la richiesta del titolo edilizio sia vincolata alla trasformazione ad uso agricolo delle aree individuata per la compensazione.

Articolo 37 Comma 2 Va operato un distinguo. Nelle aree produttive i limiti per i fabbricati ad uso abitativo sono fissati dalle norme di attuazione del PUP in un massimo di 400 mc di volume lordo fuori terra, che non può essere oggetto di ulteriori ampliamenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 91 del regolamento urbanistico edilizio provinciale rispetto alla realizzazione di

un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale. Con riferimento a quanto precisato dalla Circolare di data 11 marzo 2019 prot. 160674, si ricorda che il "volume lordo fuori terra" continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38, che non devono pertanto essere convertiti in SUN. Nelle aree ricettive si applica invece quanto stabilito dall'articolo 119 della l.p. 15/2015 e all'articolo 96 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, in aggiunta a quanto definito dalla l.p. 7/2002.

Articolo 38 E' opportuno integrare il rinvio espresso all'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP. Comma 1 La differenziazione del parametro del Rapporto di copertura in funzione del numero di piani appare di difficile applicazione. L'altezza massima a metà falda è stata aumentata da 9 a 10,5 m. Si chiede se siano stati valutati gli effetti di tale scelta sotto il profilo paesaggistico. Comma 2 Si chiedono chiarimenti rispetto alla possibilità di ampliamento degli edifici esistenti.

Articolo 39 Comma 3 Posto che la destinazione alberghiera non è presente nella pianificazione vigente e viene introdotta dalla presente variante, si chiede di chiarire in quali casi risulti possibile l'applicazione del comma 3 che fa riferimento ad attrezzature alberghiere esistenti. In ogni caso di evidenza che il parametro volumetrico deve essere convertito in SUN in adeguamento a quanto definito dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Aree agricole

Si ricorda che, in adeguamento a quanto definito dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale, l'obbligo di conversione in SUN dei parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali si applica anche alle aree agricole, ad eccezione di quanto precisato dalla Circolare di data 11 marzo 2019 prot. 160674 in merito ai parametri volumetrici fissati dal PUP e dei casi previsti dall'articolo 104 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. A questo proposito, si richiama che i limiti per i fabbricati ad uso abitativo del conduttore agricolo sono fissati dalle norme di attuazione del PUP in un massimo di 400 mc di volume lordo fuori terra, che non può essere oggetto di ulteriori ampliamenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 80 del regolamento urbanistico edilizio provinciale rispetto alla realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale del fondo.

Rispetto agli interventi ammessi sugli edifici esistenti è necessario fare chiarezza.

Ove sussista l'esercizio dell'attività agricola, per quanto riguarda gli ampliamenti ammessi si richiamano i limiti previsti dall'articolo 77 della l.p. 15/2015 e quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 122 comma 8bis della stessa l.p. 15/2015. Come detto gli ampliamenti così definiti possono essere applicati solo ad edifici a destinazione agricola produttiva e non all'abitazione del conduttore agricolo.

Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della l.p. 15/2015, che ammette gli interventi di recupero di cui all'art. 77. Lo stesso articolo 112 individua l'obbligo dei PRG di definire i limiti di tali interventi al fine di ammettere l'applicazione della norma. E' pertanto necessario che detti limiti siano definiti in forma espressa, sia in termini percentuali di ampliamento sia, ed in particolare, in termini di funzioni ammissibili e cambio di destinazione d'uso. Si ricorda la necessità che gli ampliamenti consentiti siano, in ogni caso, coerenti con gli ampliamenti ammessi dalle categorie di intervento di cui al citato art. 77 della l.p. 15/2015, e quindi non superiori al 20% previsto per la categoria della ristrutturazione. E' facoltà del PRG di individuare limiti maggiormente restrittivi.

Si chiede di chiarire a quale categoria di edifici faccia riferimento il comma 9 dell'articolo 40 delle norme di attuazione di piano e di adeguare la normativa a quanto chiarito.

E' inoltre opportuno esplicitare nel testo normativo che il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come disposto dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015, e in precedenza dalla l.p. n. 1/2008 o dalla l.p. n. 22/1991. Le modalità per cui è possibile far decadere tale vincolo sono stabilite dagli articoli 112 comma 5 e 121 comma 19 della l.p. 15/2015.

E' opportuno che il testo normativo in materia di aree agricole venga rivisto.

Articolo 40 Commi 4 e 5 Posto che l'articolo 4 delle norme di attuazione di piano ha definito di denominare il Regolamento urbanistico edilizio provinciale come "regolamento provinciale", per chiarezza si ritiene opportuno rispettare tale denominazione. Comma 5 Si ricorda che per quanto

riguarda l'attività agrituristica i riferimenti normativi sono le norme di attuazione del PUP, la legge provinciale per il governo del territorio, il regolamento urbanistico edilizio provinciale e la legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione. Commi 6 e 8 Si ricorda che, in materia di distanze, le disposizioni dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione subordinata, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del citato allegato. Si ritiene opportuno rivedere il testo al fine di rendere più chiaro in corretto rinvio normativo. Comma 9 Si richiama quanto anticipato all'articolo 5.1 in tema di data di riferimento per gli edifici esistenti in area agricola. Il comma deve essere adeguato alla normativa sovraordinata come richiamato nel paragrafo precedente "Aree agricole". Comma 10 e 11 La realizzazione nella aree agricole e agricole di pregio del PUP di interrati fuori sedime - seppur in aderenza - a servizio degli edifici residenziali esistenti in via generale non è ammissibile. Comma 12 in merito a costruzioni accessorie ed edifici pertinenziali si richiama quanto scritto per l'articolo 22. Commi 15 e 16 E' opportuno che la normativa sugli edifici esistenti sia accorpata e rivista secondo quanto indicato nel paragrafo precedente "Aree agricole". In particolare deve essere sempre resa evidente la distinzione tra edifici ad uso agricolo ed edifici dismessi o con destinazione diversa da quella agricola. Comma 17 I limiti per i fabbricati ad uso abitativo del conduttore agricolo sono fissati dalle norme di attuazione del PUP come meglio chiarito al paragrafo precedente "Aree agricole". Si ricorda inoltre che i parametri edificatori anche in area agricola devono essere espressi in termini di SUN e indice di utilizzazione territoriale o fondiaria (Ut o Uf). Comma 18 La disciplina al presente comma non appare coerente con quanto stabilito dalla normativa sovraordinata del Piano urbanistico provinciale e della legge provinciale per il governo del territorio in materia di aree agricole. Si chiede pertanto che il comma venga stralciato.

Articolo 41 Comma 3 Si veda quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 40.

Articolo 42 Richiamando il principio di non duplicazione della disciplina e la coerenza con la normativa sovraordinata si chiede di rivedere il testo del presente articolo.

Articolo 43 Comma 3 Il comma sembra favorire la collocazione di insediamenti agricoli nelle aree agricole e agricole di pregio del PUP, per definizione oggetto di un maggiore livello di tutela, rispetto alle aree agricole di interesse locale. Si chiedono chiarimenti in merito a tale scelta. Comma 5 Si veda quanto indicato relativamente all'articolo 40 comma 17 Comma 6 Si veda quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 40. Comma 7 Si veda quanto già osservato per l'articolo 40 e nel paragrafo precedente "Aree agricole".

Articolo 44 Comma 1 Il comma deve essere rivisto in quanto la rappresentazione delle aree a bosco del PUP è un dato ricognitivo e non esaustivo. E' invece opportuno fare riferimento alla definizione di bosco di cui all'articolo 2 della l.p. 11/2007. Comma 4 Si esprimono perplessità rispetto all'introduzione di un indice edificatorio in zona bosco, seppur limitatamente agli interventi ammessi, e rispetto agli ampliamenti ammessi per gli edifici pubblici esistenti. Si chiedono chiarimenti in merito.

Articolo 45 Comma 1 Si veda quanto detto relativamente al comma 1 dell'articolo 44 rispetto al dato ricognitivo della cartografia del PUP.

Articolo 48 Come già indicato all'articolo 27, è opportuno che le aree a verde privato non siano ricondotte all'interno delle zone F dedicate a servizi e attrezzature pubbliche. E' opportuno che venga richiamato l'articolo 59 della l.p. 15/2015.

Articolo 49 Comma 1 Non è opportuno che le aree per servizi cimiteriali siano associate ad altre tipologie di aree per attrezzature e servizi rappresentando di per sé una singolarità. Comma 2 Il parametro edificatorio per le aree F deve essere espresso in termini di superficie utile netta SUN. Comma 4 Per il principio di non duplicazione della disciplina è opportuno operare tramite rinvio espresso alla normativa sovraordinata, e nello specifico all'articolo 59 comma 4 della l.p. 15/2015. Il presente comma potrebbe essere inserito all'interno dell'articolo 48 riferendosi in via generale a tutte le aree per attrezzature pubbliche.

Articolo 52 Come già indicato all'articolo 27, è opportuno che le aree a verde privato non siano ricondotte all'interno delle zone F dedicate a servizi e attrezzature pubbliche. Comma 1 Va chiarito se l'intenzione sia quella di ricondurre aree a verde privato al vincolo di difesa paesaggistica propriamente detto, che eventualmente deve essere rappresentato tramite tematismo proprio (Z203) e rappresenta una disciplina specifica. Comma 3 Non è chiara l'equiparazione delle aree a

verde privato alle aree agricole di rilevanza locale di cui all'articolo 43. Si chiedono chiarimenti in merito. Comma 4 Si richiama che anche gli ampliamenti devono essere espressi in termini di SUN.

Articolo 54 E' opportuno che il D.p.r. n. 753 dell'11 luglio 1980 sia citato per esteso e non limitatamente agli articoli 49 e 50.

Articolo 55 E' opportuno venga fatto rinvio alla specifica normativa di settore.

Articolo 64 I riferimenti normativi sono l'articolo 62 della l.p. 15/2015 e l'articolo 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Articolo 65 Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Il riferimento al PGUAP risulta superato e deve essere stralciato.

Articolo 66 Comma 4 Si ricorda che una porzione del territorio comunale ricade in "Area di protezione idrogeologica".

Articolo 68 Si esprimono perplessità rispetto ad alcuni dei contenuti della norma che non appaiono afferire alle competenze del PRG.

Articolo 70 In via generale si segnala che è necessario fare riferimento alle denominazione e definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale discernendo tra "costruzione accessoria" ed "edificio pertinenziale". Si chiede di chiarire meglio la scelta che lega l'ammissibilità o meno di realizzazione di costruzioni accessorie nelle pertinenze degli edifici a seconda della categoria di intervento dell'edificio stesso, posto che tale individuazione sembra legata ad un assetto proprietario che potrebbe essere oggetto di riconfigurazione a prescindere dagli aspetti urbanistici o di tutela paesaggistica preordinati a tale disciplina. Comma 1 lettera f) Si richiama quanto stabilito dall'articolo 78 della l.p. 15/2015. Comma 2 Si chiedono chiarimenti rispetto alla coerenza con la definizione di cui all'articolo 3 comma 4 lettera b) del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Comma 3 Il capanno da caccia non rientra nella definizione di costruzioni accessorie ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Titolo IX Richiamando i contenuti dell'art. 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si evidenzia che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi. Si chiede pertanto di stralciare le indicazioni in tema di distanze rinviando esclusivamente a quanto stabilito dall'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013. Rispetto a quanto indicato all'articolo 81 comma 4 delle norme di attuazione di piano in merito alla facoltà del PRG di prevedere una disciplina più restrittiva si richiama quanto stabilito dall'articolo 13 comma 1 dell'Allegato 2 sopra citato, che disciplina i casi in cui l'Amministrazione comunale possa adottare tale facoltà.

Abaco di progettazione

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, è sempre necessario garantire la coerenza con quanto gli "Indirizzi e criteri generali per la pianificazione dei centri storici" individuano per le diverse categorie di intervento e con la definizione di categorie di intervento data dall'articolo 77 della l.p. 15/2015.

Usi civici

La deliberazione di prima adozione dà atto che la variante in oggetto interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico, richiamando gli adempimenti obbligatori ai sensi del Capo III della l.p. n. 6/2005 e della D.G.P. n. 1479 del 19 luglio 2013, come richiamata nella circolare del Servizio Autonomie locali n. 10 di data 24 luglio 2013, prot. 410369.

All'interno del documento "Relazione Usi civici", l'Amministrazione comunale riconduce le modifiche principalmente al riconoscimento di uno stato reale dei luoghi per quanto riguarda le aree a bosco. Viene stralciata l'individuazione di alcune baite come edifici del centro storico, vengono cancellati i vincoli di recupero ambientale e di salvaguardia paesaggistico-ambientale. Si dichiara che le modifiche non influiscono sul godimento del diritto di uso civico e pertanto si ritiene non necessaria la valutazione di soluzioni alternative. La deliberazione di adozione preliminare impegna l'Amministrazione all'accertamento della compatibilità tra la nuova destinazione e

l'esercizio del diritto di uso civico presso l'organo competente prima dell'adozione definitiva della variante.

Il dispositivo di adozione definitiva dovrà riportare in maniera esplicita gli esiti delle verifiche condotte oltre a richiamare il parere di compatibilità dell'amministrazione competente che ne dovrà costituire allegato.

La seduta è chiusa alle ore 11:10

IL Presidente della Conferenza

- ing. Guido Benedetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Al Comune di CIS

p.c. Al dott. Roberto Andreatta
Dirigente generale del Dipartimento
territorio e trasporti, ambiente, energia,
cooperazione

S013/18.2.2-2022-111/MF - GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI CIS: Variante al piano regolatore generale – 2022 del comune di Cis ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15. Rif.to Delib. Comm. n. 1 di data 4 aprile 2023 – adozione definitiva (pratica 2959)

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 luglio 2022, pervenuta in data 1 agosto 2022, prot. n. 537090, e successivamente integrata in data 9 agosto 2022, prot. n. 557264, il Comune di Cis ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al piano regolatore generale del proprio territorio, denominata "Variante 2022 al PRG".

Con nota di data 19 settembre 2022, prot. n. 641767, è stata convocata la Conferenza di pianificazione per l'esame della variante, tenutasi in data 18 ottobre 2022. La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13 ottobre 2022.

Con nota di data 9 dicembre 2022, prot. n. 847909, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Cis copia del verbale della Conferenza di pianificazione n. 19/2022 tenutasi in data 18 ottobre 2022 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 4 aprile 2023, il Comune di Cis ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta in data 6 aprile 2023, prot. n. 269481, determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano.

La deliberazione di adozione definitiva informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso preliminare in data 15 novembre 2018.

La deliberazione di adozione definitiva informa inoltre della pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare e del contestuale deposito della variante per 60 giorni consecutivi a partire dal 26 luglio 2022. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di adozione definitiva rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione sono

pervenute 16 osservazioni. Le osservazioni pervenute entro il termine sono state depositate per 20 giorni consecutivi a partire dal 13 ottobre 2022. La delibera di adozione definitiva non informa se siano pervenute ulteriori osservazioni correlate, si chiedono chiarimenti in merito. Gli elementi di risposta alle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli elaborati sono contenuti nel documento "Controdeduzioni e recepimento delle osservazioni".

La deliberazione di adozione definitiva, in linea con i contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: "*Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.*", fa riferimento espresso al formato digitale degli elaborati.

La variante definitivamente adottata ha infine visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni. Gli elementi di controdeduzione sono contenuti nel documento "Controdeduzioni e recepimento delle osservazioni", allegato alla deliberazione di adozione definitiva.

Elementi della variante

La presente variante si compone della relazione illustrativa, dell'apparato cartografico relativo al sistema ambientale, insediativo e al centro storico (versione finale e di raffronto), della schedatura degli edifici storici e dei manufatti storico-artistici, del documento di rendicontazione urbanistica, della relazione di verifica degli usi civici e delle norme di attuazione (versione finale, di raffronto e comparazione), dell'abaco di progettazione e del documento relativo al dimensionamento residenziale. E' inoltre accompagnata dagli elaborati relativi alla verifica dell'interferenza con la Carta di sintesi della pericolosità.

Valutazione ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

La valutazione redatta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 e ricondotta all'interno del documento "Rendicontazione urbanistica", accerta che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente. Verifica inoltre la coerenza della variante con il PRG in vigore e con la pianificazione sovraordinata.

Gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 sono stati riportati entro la deliberazione di adozione.

Si segnala che il documento relativo all'autovalutazione non sembra essere stato aggiornato a seguito delle modifiche introdotte in sede di adozione definitiva. Si cita a titolo di esempio il permanere del riferimento alla variante V.RI_25 per la compensazione, variante che è stata stralciata. All'interno dell'autovalutazione dovrebbe essere affrontato in maniera estesa, comprensiva delle quantità coinvolte, il tema dell'erosione di aree agricole di pregio, della relativa compensazione, ed il tema del consumo di suolo, che, seppur trattati in altri documenti di piano, dovrebbero essere ricondotti all'interno dell'autovalutazione o trovare in essa riferimento espresso. Andrebbero inoltre analizzate in termini di coerenza le scelte condotte per quanto riguarda il centro storico in particolare per quanto riguarda la riduzione o stralcio dei perimetri e la proposta di demolizione senza ricostruzione di alcuni edifici.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda la documentazione del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

Relativamente alla rappresentazione del piano rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

- Si rileva ancora la non corrispondenza rispetto alla cartografia del PUP dei perimetri dell'area agricola (.shp E103) in particolare nella fascia di territorio posta a monte sella SS 42 che il PUP individua come area agricola e che il PRG adottato ha inserito come area a bosco. Si chiede di adeguare la cartografia del PRG a quella del piano sovraordinato.
- per quanto riguarda la modifica del perimetro dell'area cimiteriale si ricorda che tutte le modifiche introdotte rispetto al vigente, seppur in adeguamento allo stato reale dei luoghi, devono essere individuate tramite .shp V100.
- nella legenda standard il dato .shp Z901 indica le informazioni di base, il PRG lo utilizza per rappresentare gli edifici sui quali non è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'articolo 105 della l.p. 15/2015 nella tavola del centro storico CS-06. Si chiede di valutare se sia il caso di ricondurre tali informazioni sulla tavola del centro storico CS-05 al fine di avere una unica tavola del centro

storico. Il divieto di sopraelevazione può essere rappresentato con il simbolo puntuale attraverso il dato .shp Z601 “specifico riferimento normativo” o inserendo una sigla nel cartiglio degli attributi del singolo edificio.

- si segnalano alcune incongruenze nella rappresentazione delle fasce di rispetto stradali, in particolare in corrispondenza di aree non specificamente destinate all’insediamento, che devono essere corrette in vista dell’approvazione.

Si evidenzia qualche refuso e imprecisione nelle voci di legenda, soprattutto per quanto riguarda le zone G.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e s.m. è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V.CS_A06	Sulla base delle osservazioni espresse dai servizi competenti all’interno del verbale n. 19/2022, la trasformazione della destinazione urbanistica della porzione di area in corrispondenza dell’area a penalità P4 in “B1) Zone residenziali esistenti – sature” non è compatibile. In corrispondenza di questa, sono ammesse solo destinazioni urbanistiche compatibili con tale penalità e con le disposizioni dell’art.15 delle N.d.A. della CSP che la disciplina. Si valuti eventualmente, in analogia alle aree contermini, la destinazione ‘zone a verde privato’ che deve essere in ogni caso totalmente inedificabile .
V.NP_09 V.NP_11	Nel rispetto di quanto richiesto dai servizi competenti in sede di verbale n. 19/2022, l’ammissibilità della modifica di destinazione urbanistica proposta è subordinata alla totale inedificabilità dell’area. L’articolo 41 comma 19 deve essere modificato facendo esclusivamente riferimento all’inedificabilità dell’area e stralciando il rinvio a studio di compatibilità per la realizzazione di eventuali interventi.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo

In merito al recepimento di quanto evidenziato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente all’interno del verbale n. 19/2022, si osserva quanto segue.

In merito alla richiesta di tenere memoria della ex discarica di inerti denominata “Canzaga-Campacci” si chiede un chiarimento rispetto alla scelta di indicare un areale circolare in luogo di un perimetro e se ciò derivi dall’impossibilità di reperire dati relativi all’effettivo perimetro della ex discarica.

Si prende atto del vincolo introdotto in corrispondenza della variante V.NP_11 all’interno dell’articolo 41 comma 20. E’ opportuno far riferimento alla tutela della vegetazione riparia, con i rinvii indicati nel parere dell’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente anche all’interno dell’articolo 60 relativo alle aree di protezione dei corsi d’acqua.

E’ opportuno venga citato quanto stabilito dal D.G.P. n. 1558 del 24 Agosto 2018 che limita le nuove aree agricole in modo da “verificare che il programma di efficientamento del sistema irriguo possa soddisfare anche altre esigenze di interesse pubblico connesse all’uso dell’acqua espresse dalle amministrazioni comunali territorialmente interessate”, all’interno delle norme di attuazione del PRG all’articolo 41 che tratta le norme generali in materia di aree agricole.

Le aree agricole segnate nel PRG come variante sono di fatto già coltivate ma si ribadisce che queste non devono andare ad intaccare la qualità delle condizioni dei corsi d’acqua con nuovi prelievi irrigui. Si chiede di inserire tale indicazione all’interno dell’articolo 41 delle norme di attuazione di piano.

In merito alle varianti V.RI_20 e V.RI_21 è necessario recepire quanto indicato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente relativamente al tema dell’inquinamento acustico nel verbale n. 19/2022.

Beni architettonici, beni archeologici

In merito al recepimento di quanto evidenziato dall’Umst Soprintendenza per i beni e le attività culturali all’interno del verbale n. 19/2022, si osserva quanto segue.

E' necessario che l'articolo 59 venga integrato con i seguenti chiarimenti: "Ferma restando in capo alla Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004, a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione della sopraelevazione in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al *Codice* (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant'anni)."

Con la presente variante, il progetto convenzionato n. 1 (PC1) del centro storico prevede la demolizione senza ricostruzione della p.ed. 46 C.C. Cis: trattasi di edificio di antica origine, presente già sul catasto austro-ungarico con fronte di pregio e decorato in facciata con affresco datato 1872 rappresentante la crocifissione di Gesù. Si ribadisce che quando l'immobile diverrà di proprietà comunale, dovrà essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e se tale verifica darà esito positivo, non potrà essere abbattuto. Analogo discorso vale anche per la p.ed. 45 C.C. Cis interessata dal progetto convenzionato n. 2 (PC2).

Si ribadisce che la schedatura degli edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 deve riportare al punto 8 *Vincoli* il tipo di vincolo cui l'immobile è sottoposto; inoltre - se la schedatura riguarda un immobile che presenta ornamenti, decorazioni, elementi di pregio etcetera - la stessa deve richiamare esplicitamente anche l'art. 11 del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. A titolo d'esempio, la scheda n. 97, che è relativa alla casa p.ed. 5 C.C. Cis deve riportare che il vincolo è stato apposto solo sulla p.m. 1 e la scheda n. 63 - relativa alla casa identificata dalla p.ed. 37 C.C. Cis - deve riportare che il vincolo di tutela diretta è presente solo su quella parte di particella edificiale corrispondente all'originaria p.ed. 39 C.C. Cis, estinta nella p.ed. 37 a seguito di frazionamento. La scheda n. 80, invece, si riferisce alla parte di un edificio individuato dalla p.ed. 25 (erroneamente riportata nell'intestazione della scheda come p.ed. 24 C.C. Cis) e la sottopone alla categoria d'intervento *Ristrutturazione R3*, ammettendo la possibilità di sopraelevare l'immobile ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015 (citata in maniera errata al punto 14 di tutte le schede). In realtà, dell'intero edificio individuato dalla p.ed. 25 C.C. Cis è stato dichiarato l'interesse solamente della p.m. 1 - come si evince dalla visura tavolare - e questa informazione deve apparire dalla scheda. Seppur le controdeduzioni fornite dal Comune dichiarino di aver effettuato l'integrazione delle schede, non se ne trova traccia, forse a causa di errore, all'interno della documentazione di piano. Si chiede di provvedere alle modifiche richieste.

Viabilità

In merito al recepimento di quanto evidenziato dai Servizi Gestione strade e Opere stradali e ferroviarie all'interno del verbale n. 19/2022, si osserva quanto segue.

All'articolo 53 delle Norme di attuazione e della cartografia del PRG, la SS42 è indicata come strada di seconda categoria. Si ribadisce che la categoria corretta è la quarta categoria, come indicato all'interno della cartografia del PUP 1987.

Per quanto riguarda le strade di livello sovralocale devono essere uniformate alla tipologia definita dal PUP 2008. Il tratto della SP 57 posto all'interno dell'abitato deve pertanto essere indicato come viabilità esistente. La SS42 deve essere invece indicata come viabilità di potenziamento.

Si chiede di chiarire se il tratto che dalla ciclabile della Val di Sole che si collega alla stazione ferroviaria di Mostizzolo, inserito in cartografia, corrisponda ad un tracciato già realizzato o ad un progetto già approvato. In alternativa si ritiene più opportuno stralciare la previsione.

Modifiche ai contenuti del PUP

La presente variante introduce modifiche allo strumento urbanistico provinciale per quanto riguarda i perimetri delle aree agricole di pregio, dei centri storici e della tutela ambientale.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico e modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

Centri storici

In merito alle varianti V.CS_E01 e V.CS_E02, che introducono due nuove previsioni di permesso di costruire convenzionato PC1 e PC2 in centro storico prefigurando la possibile demolizione di due edifici storici inquadrati nella categoria di intervento del risanamento conservativo, si rileva la

non piena coerenza con la disciplina provinciale in materia di centri storici, tesa a promuovere il riuso del patrimonio esistente, e la non piena coerenza degli strumenti introdotti rispetto alla normativa provinciale relativa agli strumenti di attuazione della pianificazione. Si prende atto della conferma da parte dell'Amministrazione comunale delle scelte compiute a fronte delle motivazioni rese in controdeduzione.

Si chiede di valutare l'opportunità di inserire all'interno del perimetro del centro storico anche l'area adiacente alla torre medievale (a Mostizzolo) sottoposta a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs 42/2004 e che il PRG classifica come area residenziale.

Aree agricole di pregio e nuove aree residenziali

Si rileva ancora la non completa corrispondenza dei perimetri delle aree agricole e agricole di pregio rispetto alla cartografia del PUP, in particolare nella fascia di territorio posta a monte sella SS 42 che il PUP individua come area agricola e che il PRG adottato ha inserito come area a bosco. Si chiede un'ulteriore verifica in merito.

Come indicato all'interno del verbale n. 19/2022 le previsioni di nuove aree residenziali di nuova espansione introdotte tramite la conversione di aree agricole necessitano delle verifiche in merito alla limitazione del consumo di suolo di cui all'articolo 18 della l.p 15/2015. Le aree interessate da modifica sono individuate dalle varianti V.RI_18, V.RI_19a, V.RI_24, V.NP_03. Le varianti V.RI_21 e V.NP_08 individuano la trasformazione di aree a verde privato in area residenziale di nuova espansione o di completamento. A riguardo si evidenzia che le aree a verde privato, seppur modificate in occasione della presente variante, erano individuate dal PRG vigente come aree relative ai vincoli sul territorio e quindi apparentemente non come aree specificamente destinate all'insediamento. In questo caso anche tali varianti sono soggette alle verifiche di cui all'articolo 18 della l.p. 15/2015.

In controdeduzione, l'Amministrazione prende atto del fatto che le verifiche condotte non forniscono supporto aritmetico rispetto all'individuazione delle nuove aree edificabili. Dichiaro inoltre che "in pianificazione si è cercato di mantenere invariato il potere edificatorio generale lavorando con una nuova riproposizione del potere edificatorio eliminato. Si tratta quindi di un equilibrio semplicemente rimodulato nella forma ma non nella sostanza. Il tutto sulla base del fatto che tale strategia possa servire a tamponare la tendenza di spopolamento in atto che finora è stata frenata solo con questo metodo. Non vi sono possibilità di speculazione edilizia e il consumo di suolo viene assolutamente tenuto sotto controllo."

Ai fini delle verifiche richieste, in sede di adozione definitiva viene integrato il documento "Dimensionamento residenziale", da cui si evince che, sulla base dell'andamento demografico, la previsione del fabbisogno abitativo in un orizzonte di 10 anni è nulla e quindi pari a 0 alloggi, non è di fatto possibile prevedere alcun aumento della popolazione. Viene inoltre condotta la verifica dell'incremento del potere edificatorio previsto dal PRG, da cui emerge che il bilancio tra le aree rese inedificabili dalla presente variante e le nuove aree residenziali previste è a favore delle prime, risulta dunque maggiore la potenzialità edificatoria stralciata di quella introdotta ed un "recupero" di circa 862 mq di suolo. Si chiede se il calcolo delle superfici riportato in forma estesa a pagina 15 della relazione illustrativa ed in forma sintetica all'interno del dimensionamento residenziale abbia tenuto conto di tutte le superfici di cui alle varianti sopra citate. Si evidenzia inoltre che il calcolo del dimensionamento residenziale non dà atto della potenzialità edificatoria del piano vigente non modificata dalla presente variante e non ad oggi utilizzata. Tale dato risulta importante ai fini delle valutazioni complessive in merito alle nuove aree residenziali introdotte.

Aree di salvaguardia paesaggistica

All'interno del verbale n. 19/2022 si chiedeva che fosse fornito l'opportuno supporto motivazionale alla scelta di stralcio del vincolo di salvaguardia paesaggistico-ambientale (G5).

In merito l'Amministrazione comunale ha risposto ritenendo che il vincolo non apportasse alcun vantaggio rispetto alla disciplina delle aree agricole di pregio che sono ad esso sottoposte. La differenza fondamentale tra le due discipline è che la prima assoggetta le aree al vincolo di inedificabilità totale, vincolo non presente per le aree agricole di pregio dove l'edificazione è ammessa, seppur soggetta al rispetto dei requisiti e alle forme valutative ed autorizzatorie stabilite dal PUP e dalla legge provinciale per il governo del territorio.

Pur richiamando che l'istituto della difesa paesaggistica costituisce una disciplina di competenza comunale del PRG, preme evidenziare che le forme di tutela istituite hanno dimostrato ad oggi

validi risultati sotto il profilo paesaggistico. Dal punto di vista urbanistico si rileva che la scelta avanzata dalla presente variante si configura come una parziale rinuncia a tali forme di tutela che, nel tempo, potrebbe portare alla proliferazione di interventi non congrui con il contesto e non del tutto coerenti con le linee di indirizzo delineate dal PUP e dalla normativa provinciale. A questo proposito si segnala che la disciplina urbanistica ha voluto rafforzare i limiti posti dal vincolo di difesa paesaggistica, proprio nell'ottica della limitazione all'edificazione, non ammettendo l'accesso alla deroga per interventi ricadenti in aree con vincoli quali quelli in esame.

Si chiede pertanto all'Amministrazione comunale un approfondimento degli effetti sotto il profilo urbanistico e paesaggistico della modifica introdotta e delle motivazioni che hanno spinto il comunale a procedere in tale direzione in termini di scenari che l'Amministrazione mira a raggiungere per il proprio territorio. Si ricordano inoltre le necessarie verifiche di coerenza interna ed esterna da ricondurre all'interno della valutazione di cui all'articolo 20 della l.p. 15/2015.

Si segnala come la versione di raffronto delle norme di attuazione del PRG non porti tutt'ora evidenza dello stralcio dell'ex articolo 50 "Aree di salvaguardia paesaggistica" del piano vigente.

Strumenti di attuazione della pianificazione

Differentemente da quanto dichiarato in controdeduzione, il testo normativo vigente riporta diverse previsioni di strumenti di attuazione della pianificazione (PRE, PRU, PL, PA), che appaiono essere stati stralciati dalla presente variante senza che ne sia stata data completa evidenza e motivazione all'interno della relazione illustrativa. Se ne chiede una ricognizione esaustiva che comprenda l'informazione relativa allo stato di attuazione, di efficacia o l'avvenuta scadenza degli stessi. Nell'ultimo caso deve essere chiarito se le modifiche introdotte rispondano agli obblighi definiti dall'articolo 45 comma 5 della l.p. 15/2015.

Norme di attuazione

Richiamando i contenuti dell'articolo 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si evidenzia che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi. In merito si evidenzia che il testo normativo sceglie di rinviare in maniera generica alle normative sovraordinate. Si chiede di valutare l'opportunità di rinviare, per le varie tematiche ed a titolo collaborativo nei confronti dell'utente, ai riferimenti di legge o regolamento anche attraverso l'indicazione degli articoli specifici.

Si segnala che da verifica istruttoria è emerso che il testo raffrontato non evidenzia ancora in maniera esaustiva le innovazioni introdotte e gli stralci compiuti, almeno per quanto riguarda gli aspetti sostanziali. Se ne chiede un'ulteriore verifica.

Adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In merito alla richiesta di chiarire che il calcolo per la conversione del parametro edilizio sia stato modulato rispetto alle tipologie edilizie e costruttive maggiormente presenti sul territorio del Comune di Cis, il Comune risponde che le tipologie edilizie residenziali che si riscontrano a Cis sono senz'altro assimilabili a quelle degli altri comuni circostanti e prevedono la realizzazione di villette mono o bi-familiari. Si ricorda che il calcolo dovrebbe essere supportato dall'analisi di casi reali presenti sul territorio comunale.

In adozione definitiva è stata chiarita la revisione dei parametri edificatori delle aree residenziali. La relazione illustrativa modificata dichiara l'introduzione di un indice elevato per le aree alberghiere. Si chiedono chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato a tale scelta posto che sul territorio comunale si riconosce un'unica area alberghiera in corrispondenza di un edificio esistente.

Mix funzionale

Pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Comune in controdeduzione, si ribadisce che per quanto riguarda le destinazioni di zona esterne al centro storico deve essere assicurata la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse. Non è sufficiente il solo richiamo al piano di previsione di impatto acustico e agli eventuali interventi di mitigazione.

Articolo 2 Si fa presente che la rendicontazione urbanistica, la relazione usi civici e la tabella di verifica delle varianti sulla carta di sintesi della pericolosità, seppur elaborati di variante, non rappresentano elementi costitutivi del PRG.

Articolo 4 Per quanto riguarda la Carta delle risorse idriche è opportuno che venga citata in forma estesa la delibera di prima approvazione e successivi aggiornamenti.

Articolo 5 Per il principio di non duplicazione della disciplina si chiede di stralciare le definizioni che rappresentano una riproduzione della normativa sovraordinata limitandosi a fare rinvio espresso al Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Articolo 5.1 Prendendo atto di quanto indicato in controdeduzione, si ritiene che la data di riferimento per gli edifici esistenti risulti in ogni caso necessaria ad esempio per quanto riguarda la disciplina degli ampliamenti. Si richiama che il concetto di "edificio esistente" in area agricola deve essere declinato anche rispetto alla sussistenza del vincolo di destinazione agricola, che presenta termini diversi da quelli individuati al presente articolo.

Articolo 7 Si richiama come il Permesso di costruire convenzionato costituisce titolo abilitativo. Ad esso si applica la disciplina dell'articolo 84 della l.p. 15/2015. Non è prevista in questo caso la preventiva approvazione del piano.

A causa di refuso il Titolo II Capo I del Regolamento urbanistico edilizio provinciale non è citato per esteso.

Comma 2 Si richiama quanto stabilito dall'articolo 49 commi 3 e 4 della l.p. 15/2015 in merito alla modificazione delle previsioni del PRG nell'ambito della pianificazione attuativa. Comma 3 Si richiama quanto stabilito dall'articolo 49 commi 3 della l.p. 15/2015.

Articolo 12 Comma 3 Deve essere stralciato il riferimento al PGUAF.

Articolo 22 Comma 1 La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 non è coerente con la definizione di costruzioni accessorie, mentre potrebbe eventualmente applicarsi ad edifici pertinenziali. In vista anche della possibilità di ampliamento è opportuno definire la data dalla quale l'edificio si considera esistente. Comma 3 Il parametro edificatorio deve essere ricondotto esclusivamente alla SUN. Deve essere chiarito che tale comma si applica ai soli edifici pertinenziali in quanto le costruzioni accessorie sono per definizione prive di volume urbanistico o SUN.

Articolo 26 Si chiedono chiarimenti rispetto all'introduzione in forma generica, e non ricondotta alla singola scheda, della possibilità di sopraelevazione nella misura di 50 cm degli edifici del centro storico, esclusi quelli sottoposti alla categoria di intervento del restauro. Si chiede se essa sia concepita come misura alternativa rispetto all'applicazione dell'articolo 105 evidenziando che tale articolo prevede forme di tutela rafforzate tra cui il vincolo alla conservazione dell'allineamento verticale delle murature perimetrali, alla ricostruzione delle coperture secondo i caratteri originari; prevede inoltre che l'intervento sia subordinato al parere della CPC.

Articolo 29 Si ritiene opportuno ricondurre la disciplina delle aree libere in centro storico al solo articolo 25, dove è eventualmente possibile ripristinare le indicazioni tipologiche e materiche per gli interventi.

Articolo 31 Comma 1 Deve essere stralciato il riferimento alla variante 2022. E' corretto che il comma 1 rimanga generico. Deve invece essere introdotto in coda un ulteriore comma che riporti l'elenco delle particelle oggetto di trasformazione nell'ambito della presente variante con il riferimento all'entrata in vigore della medesima. I retini in cartografia relativi alle particelle vincolate andranno integrati dal riferimento a tale comma dell'articolo 31.

Articolo 33 Comma 2 Si prende atto dei riscontri dati in controdeduzione alle osservazioni del verbale n. 19/2022. Tuttavia si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 122 comma 8bis della l.p. 15/2015 con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme del PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti anche superiori al limite del 20%. In mancanza dell'elaborato normativo di raffronto della prima adozione, in sede di verifica istruttoria era emerso che il PRG vigente ammettesse ampliamenti fino al 20%, si rileva però che in adozione definitiva il comma 2 non è stato evidenziato come introdotto dalla presente variante. Deve pertanto essere fatta chiarezza in merito, ricordando che ampliamenti superiori al 20% della SUN saranno ammessi solo se già previsti dal PRG vigente.

Articolo 34 e 35 Sono stati ridenominati e riorganizzati gli articoli relativi alle aree residenziali esistenti – sature B1 e alle aree residenziali di completamento B2. Posto che è stata attuata tale riclassificazione, sarebbe stato opportuno riclassificare tra le aree sature quelle ove l'edificazione è già intervenuta e l'eventuale indice sia stato completamente utilizzato. Prendendo atto che tale riclassificazione non è stata attuata, si invita l'amministrazione a provvedere attraverso successiva variante.

Articolo 36 Comma 4 E' necessario rinviare a quanto previsto dall'articolo 112 comma 8 della l.p. 15/2015.

Articolo 37 Comma 4 Deve essere sostituita la parola "moderata" con "media e la parola "pericolosità" con "penalità".

Articolo 38 Comma 2 Sarebbe opportuno spostare il comma 2 all'interno dell'articolo 39 al fine di chiarire che tale disciplina fa riferimento esclusivamente alle aree produttive.

Articolo 39 Comma 1 La differenziazione del parametro del Rapporto di copertura in funzione del numero di piani appare di difficile applicazione.

Articolo 39 In sede di verifica istruttoria di prima adozione era emerso come la destinazione alberghiera non fosse presente nella pianificazione vigente e sia stata introdotta con questa variante. Si rileva che l'articolo non è integralmente evidenziato come variato ma solo in alcune parti. Si chiedono chiarimenti in merito auspicando che l'intero testo normativo di raffronto abbia evidenziato correttamente tutte le parti oggetto di modifica rispetto allo stato vigente al fine di permettere una valutazione corretta ed esaustiva. Comma 3 Il parametro volumetrico, anche per quanto riguarda gli ampliamenti, deve essere convertito in SUN in adeguamento a quanto definito dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il primo punto non risulta un criterio del comma 3 ma una disciplina differente per edifici esistenti che superino i 1300 mq di SUN. Andrebbe pertanto separato. I punti 2 e 3 del comma 3 dovrebbero essere stralciati rinviando alle definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e a quanto stabilito dall'articolo 119 della l.p. 15/2015 e all'articolo 96 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, in aggiunta a quanto definito dalla l.p. 7/2002.

Articolo 41 Comma 7 E' opportuno richiamare, seppur scontato, che in ogni caso le distanze definite dal regolamento edilizio sulla base delle norme igienico sanitarie non potranno essere inferiori a quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010.

Comma 9 E' opportuno che sia resa evidente la distinzione rispetto alla disciplina relativa agli edifici esistenti a destinazione agricola produttiva, a quelli a destinazione abitativa per il conduttore del fondo, e a quelli con destinazione diversa da quella agricola o dismessi. Per le diverse categorie si richiamano le osservazioni espresse in forma estesa all'interno del verbale n. 19/2022, di cui si invita a verificare il corretto recepimento. Si richiama quanto anticipato all'articolo 5.1 in tema di data di riferimento per gli edifici esistenti in area agricola. Rispetto alle possibilità di ampliamento, escluse le unità abitative destinate al conduttore del fondo per cui non è prevista possibilità di ampliamento, è necessario specificare che l'ampliamento è ammesso nei limiti del 20% della Sun esistente (o superiore se rispettato il volume urbanistico esistente). Non risulta chiara la disciplina degli usi degli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, descritta all'ultima frase del primo paragrafo del comma 9, richiamando ad esempio che la destinazione di agriturismo è vincolata alla disciplina definita da le norme di attuazione del PUP, la legge provinciale per il governo del territorio, il regolamento urbanistico edilizio provinciale e la legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione, come correttamente richiamato al comma 5.

Comma 11 La realizzazione nella aree agricole e agricole di pregio del PUP di interrati fuori sedime - seppur in aderenza - a servizio degli edifici residenziali esistenti in via generale non è ammissibile. Deve essere chiarito a servizio di quali tipologie di edifici siano previsti volumi interrati a cui si fa riferimento e se, a titolo di esempio, si intendano volumi di servizio all'attività produttiva agricola insediata nel medesimo lotto a cui fungano da pertinenze.

Comma 12 in merito a costruzioni accessorie ed edifici pertinenziali si richiama quanto scritto per l'articolo 22, richiamando che il regime degli ampliamenti non è coerente con la definizione di costruzioni accessorie, mentre potrebbe eventualmente applicarsi ad edifici pertinenziali.

Comma 18 Pur prendendo atto di quanto espresso in controdeduzione, si ribadisce che la disciplina al presente comma non appare coerente con quanto stabilito dalla normativa sovraordinata del Piano urbanistico provinciale e della legge provinciale per il governo del territorio in materia di aree agricole. Si chiede pertanto che il comma venga stralciato.

Articolo 42 Comma 3 Pur prendendo atto di quanto espresso in controdeduzione, si ribadisce quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 41.

Articolo 43 Posto che l'articolo ammette nelle aree agricole di pregio gli interventi di cui agli articoli precedenti, si ribadisce quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 41.

Articolo 44 Comma 5 Si segnala la mancata conversione del parametro edilizio da indice di fabbricabilità fondiaria a indice di utilizzazione fondiaria. Comma 6 Si veda quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 41. Comma 7 Si veda quanto già osservato per l'articolo 41 comma 9, in particolare l'ampliamento volumetrico va espresso in termini di superficie utile netta.

Articolo 45 Comma 1 E' invece opportuno fare riferimento alla definizione di bosco di cui all'articolo 2 della l.p. 11/2007. Comma 4 Si esprimono perplessità rispetto all'introduzione di un indice edificatorio in zona bosco, si chiede di chiarire se tale parametro fosse già presente all'interno del testo normativo vigente. In ogni caso il parametro edificatorio deve essere espresso in termini di superficie utile netta.

Articolo 45 Comma 1 Si chiarisca la valenza ricognitiva del dato all'interno della cartografia del PUP e venga fatto rinvio al Capo V Sezione III delle norme di attuazione del PUP.

Articolo 48 Comma 2 Pur prendendo atto di quanto espresso in controdeduzione, si ribadisce che per coerenza con la disciplina provinciale il parametro edificatorio per le aree F deve essere espresso in termini di superficie utile netta SUN.

Articolo 65 Sia fatto riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e s.m. che ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. E' più corretto che il titolo dell'articolo sia modificato, posto che la carta si occupa del pericolo idrogeologico affrontando più aspetti e non esclusivamente quello geologico.

Articolo 70 In via generale si segnala che è necessario fare riferimento alle denominazione e definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale discernendo tra "costruzione accessoria" ed "edificio pertinenziale". Si suggerisce di ricondurre la disciplina delle costruzioni accessorie ed edifici pertinenziali interne al centro storico all'interno dell'articolo 22 che già tratta l'argomento tra la normativa relativa al centro storico, o eventualmente raggruppare i due articoli all'interno dell'articolo 70 in modo da evitare il più possibile la dispersione e duplicazione della disciplina. Alla lettera b) si segnala che l'utilizzo di legnaia per il parcheggio degli autoveicoli non appare coerente con le definizioni provinciali di cui all'articolo 3 già citato. Lettera c) ed f) Alcuni contenuti vanno rivisti posto che i profili autorizzativi e le competenze relative ad i titoli edilizi sono definiti dalla l.p. 15/2015; un piano regolatore non può porre in capo ad una Commissione competenze non previste dalla disciplina provinciale (CEC/CPC). Si ricorda che le tettoie, se non riportate all'interno della disciplina del PRG, non si configurano come costruzioni accessorie.

Titolo IX Richiamando i contenuti dell'art. 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si evidenzia che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi. Si ribadisce pertanto la richiesta di stralciare le indicazioni in tema di distanze rinviando esclusivamente a quanto stabilito dall'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Articolo 81 Rispetto a quanto indicato all'articolo 81 comma 5 delle norme di attuazione di piano in merito alla facoltà del PRG di prevedere una disciplina più restrittiva si richiama quanto stabilito dall'articolo 13 comma 1 dell'Allegato 2 sopra citato, che disciplina i casi in cui l'Amministrazione comunale possa adottare tale facoltà.

Abaco di progettazione

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, è sempre necessario garantire la coerenza con quanto gli "Indirizzi e criteri generali per la pianificazione dei centri storici" individuano per le diverse categorie di intervento e con la definizione di categorie di intervento data dall'articolo 77 della l.p. 15/2015 e con quanto previsto dalle categorie di intervento agli articoli dedicati all'interno del PRG. Si nota la presenza di alcune incongruenze di cui si chiede la verifica.

Usi civici

La deliberazione di prima adozione dà atto che la variante in oggetto interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico, richiamando gli adempimenti obbligatori ai sensi del Capo III della l.p. n. 6/2005 e della D.G.P. n. 1479 del 19 luglio 2013, come richiamata nella circolare del Servizio Autonomie locali n. 10 di data 24 luglio 2013, prot. 410369.

All'interno del documento "Relazione Usi civici", l'Amministrazione comunale riconduce le modifiche principalmente al riconoscimento di uno stato reale dei luoghi per quanto riguarda le aree a bosco. Viene stralciata l'individuazione di alcune baite come edifici del centro storico, vengono cancellati i vincoli di recupero ambientale e di salvaguardia paesaggistico-ambientale. Si dichiara che le modifiche non influiscono sul godimento del diritto di uso civico e pertanto si ritiene non necessaria la valutazione di soluzioni alternative. La deliberazione di adozione preliminare impegna l'Amministrazione all'accertamento della compatibilità tra la nuova destinazione e l'esercizio del diritto di uso civico presso l'organo competente prima dell'adozione definitiva della variante.

Il dispositivo di adozione definitiva dà atto che la comunità di Cis non ha costituito una ASUC per l'amministrazione dei beni di uso civico e la gestione degli stessi rientra nella competenza del consiglio comunale sostituito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 394 di data 18 marzo 2022 dal Commissario ad acta. La deliberazione di adozione definitiva precisa che "gli interventi previsti con la variante costituiscono opportunità per avviare una rivalutazione e riqualificazione di tutto il territorio montano e non circostante e ciò ad esclusivo beneficio della collettività titolare del diritto di uso civico che con il presente provvedimento viene tutelato e valorizzato".

Osservazioni

Con riferimento alle osservazioni relative ai contenuti della variante in esame, pervenute anche a questo Servizio, il presente parere contiene elementi di valutazione in ordine agli aspetti evidenziati che risultano rilevanti al fine della valutazione di competenza della Provincia.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti

VISTO: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Al Comune di CIS

S013/18.2.2-2022-111/CZ - GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI CIS: Variante al piano regolatore generale – 2022 del comune di Cis ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15. Rif.to Delib. Comm. n. 1 di data 4 aprile 2023 – sospensione n.1, post adozione definitiva (pratica 2959)

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 luglio 2022, pervenuta in data 1 agosto 2022, prot. n. 537090, e successivamente integrata in data 9 agosto 2022, prot. n. 557264, il Comune di Cis ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al piano regolatore generale del proprio territorio, denominata "Variante 2022 al PRG".

Con nota di data 19 settembre 2022, prot. n. 641767, è stata convocata la Conferenza di pianificazione per l'esame della variante, tenutasi in data 18 ottobre 2022. La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13 ottobre 2022.

Con nota di data 9 dicembre 2022, prot. n. 847909, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Cis copia del verbale della Conferenza di pianificazione n. 19/2022 tenutasi in data 18 ottobre 2022 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 4 aprile 2023, il Comune di Cis ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta in data 6 aprile 2023, prot. n. 269481, determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano.

La deliberazione di adozione definitiva informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso preliminare in data 15 novembre 2018.

La deliberazione di adozione definitiva informa inoltre della pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare e del contestuale deposito della variante per 60 giorni consecutivi a partire dal 26 luglio 2022. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di adozione definitiva rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione sono pervenute 16 osservazioni. Le osservazioni pervenute entro il termine sono state depositate per 20 giorni consecutivi a partire dal 13 ottobre 2022. La delibera di adozione definitiva non informa se siano pervenute ulteriori osservazioni correlate, si chiedono chiarimenti in merito. Gli elementi di

risposta alle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli elaborati sono contenuti nel documento "Controdeduzioni e recepimento delle osservazioni".

La deliberazione di adozione definitiva, in linea con i contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: "*Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.*", fa riferimento espresso al formato digitale degli elaborati.

La variante definitivamente adottata ha infine visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni.

In data 2 novembre 2023 con nota prot. 816672 è stato inoltrato al comune il parere relativo agli elaborati della adozione definitiva al fine del perfezionamento della documentazione a seguito degli ulteriori rilievi emersi in sede di valutazione.

In data 16 gennaio 2024 con nota prot. 36913 è stata trasmessa dal comune di Cis al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio la documentazione rivista in seguito al parere del 2 novembre 2023.

Elementi della variante

La presente variante si compone della relazione illustrativa, dell'apparato cartografico relativo al sistema ambientale, insediativo e al centro storico (versione finale e di raffronto), della schedatura degli edifici storici e dei manufatti storico-artistici, del documento di rendicontazione urbanistica, della relazione di verifica degli usi civici e delle norme di attuazione (versione finale, di raffronto e comparazione), dell'abaco di progettazione e del documento relativo al dimensionamento residenziale. E' inoltre accompagnata dagli elaborati relativi alla verifica dell'interferenza con la Carta di sintesi della pericolosità.

Valutazione ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

La valutazione redatta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 e ricondotta all'interno del documento "Rendicontazione urbanistica", accerta che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente. Verifica inoltre la coerenza della variante con il PRG in vigore e con la pianificazione sovraordinata.

Gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 sono stati riportati entro la deliberazione di adozione.

Si ribadisce quanto segue rilevando che il documento relativo all'autovalutazione non sembra essere stato aggiornato a seguito ai rilievi espressi nel precedente documento di valutazione. Si ribadisce inoltre che all'interno dell'autovalutazione dovrebbero essere affrontati in maniera estesa i seguenti temi:

- erosione di aree agricole di pregio e relativa compensazione comprensivo delle quantità coinvolte
- consumo di suolo, da ricondurre all'interno dell'autovalutazione o trovarvi in essa riferimento espresso
- analisi in termini di coerenza interna delle scelte condotte per quanto riguarda il centro storico, in particolare per quanto riguarda la riduzione o stralcio dei perimetri e la proposta di demolizione senza ricostruzione di alcuni edifici.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda la documentazione del piano in esame si evidenzia quanto emerso rispetto alla verifica e integrazione dei relativi contenuti a seguito del parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio relativamente alla rappresentazione rispetto alla legenda standard provinciale:

- Rispetto al rilievo con il quale si chiedeva di valutare se fosse il caso di ricondurre tali informazioni sulla tavola del centro storico CS-05 al fine di avere una unica tavola del centro storico si prende atto della scelta del comune di mantenere distinte le rappresentazioni del centro storico e posticipare alla prima variante utile la rappresentazione degli elaborati del centro storico in coerenza con la disciplina provinciale.

- si segnala che permangono alcune incongruenze nella rappresentazione delle fasce di rispetto stradali, in particolare in corrispondenza di aree non specificamente destinate all'insediamento, che devono essere corrette in vista dell'approvazione.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V.CS_A06	Sulla base delle osservazioni espresse dai servizi competenti all'interno del verbale n. 19/2022, la trasformazione della destinazione urbanistica della porzione di area in corrispondenza dell'area a penalità P4 in "B1) Zone residenziali esistenti – sature" non è compatibile. In corrispondenza di questa, sono ammesse solo destinazioni urbanistiche compatibili con tale penalità e con le disposizioni dell'art.15 delle N.d.A. della CSP che la disciplina. Si valuti eventualmente, in analogia alle aree contermini, la destinazione 'zone a verde privato' che deve essere in ogni caso totalmente inedificabile .

Rispetto alla variante V.CS_A06, sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi si prende atto che è stata modificata da parte dell'amministrazione la destinazione dell'area con previsione a verde privato ed introduzione di specifico riferimento normativo che conferma l'inedificabilità delle aree.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito al recepimento di quanto evidenziato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente all'interno del verbale n. 19/2022, si osserva quanto segue.

Si prende atto che, come precisato dal comune, la scelta di indicare un areale circolare in luogo di un perimetro in memoria della ex discarica di inerti denominata "Canzaga-Campacci" deriva dall'impossibilità di reperire dati relativi all'effettivo perimetro della ex discarica.

Si ribadisce che, per quanto la richiesta sia parsa al comune sproporzionata rispetto all'intervento, in merito alle varianti V.RI_20 e V.RI_21 è necessario recepire quanto indicato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente relativamente al tema dell'inquinamento acustico nel verbale n. 19/2022 per cui *"in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004. Questa norma si ritiene applicabile per le varianti relative alle aree residenziali di nuova espansione dove la realizzazione (pianificata) è in prossimità di strade quali le V.RI_20 e V.RI_21."*

Beni architettonici, beni archeologici

In merito al recepimento di quanto evidenziato dall'Umst Soprintendenza per i beni e le attività culturali all'interno del verbale n. 19/2022 e del parere del 2 novembre 2023 si specificava che la schedatura degli edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 deve riportare al punto 8 *Vincoli* il tipo di vincolo cui l'immobile è sottoposto; inoltre - se la schedatura riguarda un immobile che presenta ornamenti, decorazioni, elementi di pregio etcetera – la stessa deve richiamare esplicitamente anche l'art. 11 del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Rispetto a quanto richiesto dall'UMST Soprintendenza si rileva che è stata inserita la dichiarazione di interesse culturale per gli edifici, o parte di essi, nelle schede n.97, n.63 e n. 80, ma non viene fatto esplicito riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 42/2004 nel caso di elementi di pregio (ad esempio nella scheda CS_97).

Si evidenzia che il punto 14 delle schede riporta erroneamente l'anno della L.P. 15 al 2016 invece che al 2015.

Sono state inoltre riportate le schede CS. 107, 108, 109 in aggiornamento alla schedatura esistente, il numero di riferimento della scheda del PRG vigente è indicato in relazione illustrativa.

Modifiche ai contenuti del PUP

La presente variante introduce modifiche allo strumento urbanistico provinciale per quanto riguarda i perimetri delle aree agricole di pregio, dei centri storici e della tutela ambientale.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico e modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

Aree agricole di pregio e nuove aree residenziali

Rispetto alla non completa corrispondenza dei perimetri delle aree agricole e agricole di pregio rispetto alla cartografia del PUP, in particolare nella fascia di territorio posta a monte sella SS 42 si rileva che le aree ora sembrano corrispondere.

Rispetto a quanto indicato all'interno del verbale n. 19/2022 secondo cui le previsioni di nuove aree residenziali di nuova espansione introdotte tramite la conversione di aree agricole necessitano delle verifiche in merito alla limitazione del consumo di suolo si prende atto di quanto precisato dal comune rispetto ai contenuti dell'art. 18 della L.P. 15/2015 per cui:

- a Cis non vi sono casi in cui possano essere attivati processi di rigenerazione urbana
- è già garantita la compresenza delle funzioni nelle aree residenziali
- è garantita la manutenzione e innovazione delle opere di urbanizzazione e di carattere collettivo
- le aree produttive sono state adeguate anche al livello locale.

Relativamente alle interessate da modifica individuate dalle varianti V.RI_18, V.RI_19a, V.RI_24, V.NP_03, V.RI_21 e V.NP_08 per le quali si riteneva opportuna la verifica ai sensi dell'art. 18 L.P. 15/2015 il comune specifica che

- VRI_18: la nuova zona edificabile occupa una agricola di pregio che viene ampiamente compensata
- VRI_19A: la nuova zona edificabile è a stretto ridosso delle abitazioni ed è direttamente compensata dallo stralcio di una analoga zona edificabile limitrofa
- VRI_21: la zona edificabile è nel bel mezzo del paese in una zona non edificata ma che certo non può configurarsi come consumo di suolo quanto piuttosto con una strategia di completamento;
- VRI_24: la nuova zona è a ridosso dell'edificabile esistente ed occupa una zona agricola semplice
- VNP_03: la zona edificabile è nel bel mezzo del paese in una zona non edificata ma che certo non può configurarsi come consumo di suolo quanto piuttosto con una strategia di completamento;
- VNP_08: si tratta di una zona già insediata che viene perfezionata con anche alcune porzioni in cui viene stralciata l'edificabilità”.

Rispetto ai contenuti del documento “Dimensionamento residenziale” in cui viene condotta la verifica dell'incremento del potere edificatorio previsto dal PRG, da cui risulta maggiore la potenzialità edificatoria stralciata rispetto a quella introdotta ed un “recupero” di circa 862 mq di suolo si chiedeva se, il calcolo delle superfici riportato in forma estesa a pagina 15 della relazione illustrativa ed in forma sintetica all'interno del dimensionamento residenziale, avesse tenuto conto di tutte le superfici di cui alle varianti sopra citate.

Si prende atto che non viene quantificato quanto richiesto e non viene inoltre specificato se, le aree a verde privato modificate in occasione della presente variante individuate dal PRG vigente come aree relative ai vincoli sul territorio e quindi apparentemente non come aree specificamente destinate all'insediamento, siano state inserite nel calcolo delle aree rese edificabili, stante la nuova previsione in area residenziale di nuova espansione o di completamento.

Stante quanto riportato in precedenza dal comune per cui “in pianificazione si è cercato di mantenere invariato il potere edificatorio generale lavorando con una nuova riproposizione del potere edificatorio eliminato. Si tratta quindi di un equilibrio semplicemente rimodulato nella forma ma non nella sostanza. Il tutto sulla base del fatto che tale strategia possa servire a tamponare la tendenza di spopolamento in atto che finora è stata frenata solo con questo metodo. Non vi sono possibilità di speculazione edilizia e il consumo di suolo viene assolutamente tenuto sotto controllo.”

Si prende atto di quanto riportato nuovamente in controdeduzione per cui “non vi siano le condizioni aritmetiche per procedere con l'inserimento di nuove aree e che il bilancio proposto delle aree con potere edificatorio ha considerato solo quelle oggetto di variazione. Si ribadiscono pertanto le motivazioni socio-economiche per le quali si intende procedere con le previsioni di piano proprio per scongiurare un ulteriore drammatico depotenziamento della consistenza demografica del piccolo paese di cui si sta trattando”.

Si ribadisce che il calcolo del dimensionamento residenziale non dà atto della potenzialità edificatoria del piano vigente non modificata dalla presente variante e non ad oggi utilizzata. Tale dato risulta importante ai fini delle valutazioni complessive in merito alle nuove aree residenziali introdotte.

Aree di salvaguardia paesaggistica

All'interno del verbale n. 19/2022 si chiedeva che fosse fornito l'opportuno supporto motivazionale alla scelta di stralcio del vincolo di salvaguardia paesaggistico-ambientale (G5), richiesta ribadita con il parere del 2 novembre 2023 nei termini di un approfondimento degli effetti sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, in termini di scenari per il proprio territorio, della modifica di forme di tutela che nel tempo hanno dimostrato validi risultati sotto il profilo paesaggistico.

A seguito delle perplessità espresse dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio relativamente alla eliminazione del vincolo di di salvaguardia paesaggistico-ambientale (G5) si rileva che è stata stralciata la variante V.NP_14 (variante che toglieva l'area di difesa paesaggistica), è stato ripristinato il vincolo e riproposto l'articolato delle precedenti norme (art. 50) all'art. 64 bis (Area di salvaguardia paesaggistica – G9).

Si rilevano alcune imprecisioni nel documento di verifica della CSP (ad esempio indicazione dei vincoli V.NP_12, V.NP_13, V.NP_14).

Strumenti di attuazione della pianificazione

Emerge, dalle specifiche riportate dall'amministrazione rispetto alla richiesta espressa nel parere del 2 novembre 2023 dal Servizio urbanistica, che la pianificazione attuativa presenta un quadro più articolato nel piano in vigore rispetto a quanto ora previsto (PRE, PRU, PL, PA).

Si rileva che la normativa, nelle versioni di raffronto e coordinata non porta riferimento alla pianificazione attuativa esistente. Si chiede conferma della rispondenza rispetto degli elementi riportati di seguito, indispensabili per una chiara individuazione all'interno del piano e per una valutazione delle scelte operate.

Il PRE di Via Della Chiesa interessa l'ambito dei fabbricati individuati dalle schede del centro storico CS_126,127,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 e le pertinenze perimetrate in cartografia. La variante odierna ne propone lo stralcio, si applicheranno i seguenti criteri particolari: L'intervento dovrà mirare al recupero degli stilemi originari, non sono ammesse modifiche volumetriche di sorta; la struttura ed i rivestimenti lignei dei sottotetti e dei poggianti e scale esterne vanno rigorosamente mantenuti in legno, con gli stessi disegni attuali come tutti gli elementi strutturali e contorni in pietra; Eventuali sopraelevazioni del sottotetto dovranno essere finalizzati all'allineamento con i fronti degli edifici vicini.

Per quanto rileva il PRE di Via Poz, rispetto alla normativa vigente, le schede degli edifici interessate sono le n. 94,95,96,97,98. Il nuovo strumento, come riportato nel documento delle controdeduzioni, ne propone lo stralcio essendone garantiti i contenuti e le limitazioni dall'introduzione dei fronti di pregio e la valutazione dell'intervento ai sensi dell'art. 105 L.P. 15/2015.

Il PRE di Viar, rispetto alla normativa vigente, interessa l'ambito degli edifici di cui alle schede del centro storico n. 22,23,24,25,26,27,28. Si prende atto che il comune non intende riproporne i contenuti e le limitazioni che ritiene essere garantiti dalla nuova previsione dei fronti di pregio e dall'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015.

Si rileva che, forse per un refuso, la scheda CS_20 individua cartograficamente l'edificio di cui alla scheda CS_21.

Per quanto riguarda il PRE di Mostizzolo, individuato dalla normativa vigente come l'ambito degli edifici di cui alle schede del CS_148, 149 e 157, viene proposto lo stralcio da parte dell'amministrazione "non essendo opportuna la sua riproposizione". Con la variante si rileva la nuova schedatura proposta per cui per le schede 148 e 149 che diventano rispettivamente le schede 107 e 108 viene riportato il vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 mentre nella cartografia edificio e pertinenze vengono inseriti all'interno del perimetro dei centri storici. Per quanto riguarda l'edificio di cui alla scheda 157 viene cancellata la scheda e ricondotto l'edificio ad altra

destinazione. Si rileva che la modifica della scheda CS_157 viene collegata alla variante V_CS_C36 che individua un edificio all'interno del bosco in altra area rispetto a quella individuata dalla scheda, si chiede chiarimento rispetto a tale variante.

Per quanto riguarda il PRE dell'area ex stazione a Mostizzolo, individuato dalla normativa vigente dall'ambito dei fabbricati di cui alle schede del CS_148, 149 e 157, viene proposto lo stralcio da parte dell'amministrazione non essendo opportuna la sua riproposizione. Non essendo presenti le schede del centro storico e non essendo stati portati elementi di valutazione non è possibile esprimersi in merito, si prende comunque atto di quanto riportato dal comune che ne prevede lo stralcio in funzione delle modifiche intervenute nell'area a seguito del passaggio della nuova strada provinciale e dell'introduzione delle fasce di rispetto del torrente Noce.

Per quanto riguarda il PRU a Cis ed a Viar il comune riporta che le opere sono state "già parzialmente realizzate e comunque i contenuti non sono tali da necessitare l'attuazione di un PRU". Si prende atto di quanto riportato dal comune in merito ai due piani qui riportati.

Gli altri due piani che vengono stralciati sono un piano di lottizzazione in Via Viar e un PA area per esercizio extra alberghiero. Per il primo il comune riporta che le previsioni di cessione sono completate, "che rimane un lotto libero che può essere insediato anche in forma autonoma", per il secondo lo stralcio viene giustificato stante che "le opere sono state autorizzate e in corso avanzato di realizzazione anche utilizzando il contingente volumetrico riconosciuto dal Piano attuativo".

Si riportano i contenuti delle precedenti NTA relative al P.A. *"Si tratta di un area privata di mq. 1106 in cui è inserita la p.ed. 2\3 con relativo andito, posta ad est dell'abitato di Cis inserita nel perimetro del centro storico di Cis E' un area destinata alla realizzazione di una struttura per attività produttive turistiche in specifico per la realizzazione di una struttura ricettiva extra alberghiera. Il piano subordinato dovrà prevedere le opere di ristrutturazione delle volumetrie esistenti nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella relativa scheda (n° 125 categoria d'intervento R3) con la sistemazione degli spazi liberi a verde e per la sosta degli autoveicoli con pavimentazioni ecologiche Contestualmente il piano può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie, per complessivi mc. 800, accorpate alle volumetrie esistenti in cui inserire gli elementi tecnologici necessari alla realizzazione della struttura ricettiva(vani scale-ascensori-sale comuni ecc.) anche con definizione architettonica contemporanea per una comprensibile lettura dell'intervento. Sia per le opere di ristrutturazione che per le nuove volumetrie, saranno da privilegiare materiali della bioedilizia, adeguati per ottenere la certificazione ambientale."*

La cartografia dello stato di variante non evidenzia modifiche rispetto allo stato vigente ad esclusione dello stralcio del perimetro del piano attuativo. Ciò premesso si evidenzia che, rispetto al contenuto previsto dal piano attuativo, volumetrie ammesse in ampliamento, stante lo stralcio del piano attuativo, deve essere indicata una disciplina specifica. Si chiedono chiarimenti rispetto a tali contenuti.

Si ritiene opportuno evidenziare che, come riportato nel precedente parere, deve essere garantita la coerenza rispetto allo stato di attuazione, di efficacia o l'avvenuta scadenza degli stessi e gli effetti attesi. Nel caso di avvenuta scadenza deve essere chiarito se le modifiche introdotte rispondano agli obblighi definiti dall'articolo 45 comma 5 della l.p. 15/2015.

Norme di attuazione

Richiamando i contenuti dell'articolo 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si evidenzia che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi. In merito si evidenzia che il testo normativo sceglie di rinviare in maniera generica alle normative sovraordinate. Si chiede di valutare l'opportunità di rinviare, per le varie tematiche ed a titolo collaborativo nei confronti dell'utente, ai riferimenti di legge o regolamento anche attraverso l'indicazione degli articoli specifici.

Si prende atto della difficoltà riportata dal comune rispetto al raffronto con la normativa esistente che ha portato alla scelta di non riprendere integralmente le norme esistenti quale base a supporto della variante (alcuni articoli non sono riportati). Si rileva per contro la difficoltà di ricondurre le

valutazioni del presente parere alla coerenza con la disciplina vigente in mancanza di un richiamo esplicito agli articoli del PRG vigente (ad esempio per i piani attuativi).

Adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In merito alla richiesta di chiarire che il calcolo per la conversione del parametro edilizio sia stato modulato rispetto alle tipologie edilizie e costruttive maggiormente presenti sul territorio del Comune di Cis, il Comune risponde che le tipologie edilizie residenziali che si riscontrano a Cis sono senz'altro assimilabili a quelle degli altri comuni circostanti e prevedono la realizzazione di villette mono o bi-familiari. Stante la richiesta di supportare il calcolo con analisi di casi reali presenti sul territorio comunale la relazione illustrativa viene integrata all'interno della relazione illustrativa con rimando a specifici progetti.

La relazione illustrativa modificata dichiara l'introduzione di un indice elevato per le aree alberghiere per cui venivano chiesti chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato a tale scelta posto che sul territorio comunale si riconosce un'unica area alberghiera in corrispondenza di un edificio esistente, rispetto a questo chiarimento il comune ritiene di dover prevedere parametri più elevati in considerazione delle dimensioni contenute dell'area di riferimento dell'edificio nel caso di demolizione e ricostruzione.

Mix funzionale

Pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Comune in controdeduzione, si ribadisce che per quanto riguarda le destinazioni di zona esterne al centro storico deve essere assicurata la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse. Non è sufficiente il solo richiamo al piano di previsione di impatto acustico e agli eventuali interventi di mitigazione. In risposta a tale richiesta il comune ha inserito un nuovo testo al comma 3 dell'art. 32 che non prevede la prevalenza in termini dimensionali della residenza, ma solo l'obbligo di esistenza di una adeguata porzione residenziale abitabile. La motivazione riportata riporta che *"in un centro agricolo come Cis è ricorrente la realizzazione di garage piuttosto ampi che servono anche da deposito per attrezzi agricoli e che spesso sono sufficienti ad evitare richieste di insediamento in deroga nelle zone agricole anche di pregio. La prevalenza dimensionale della residenza sarebbe troppo limitante per questo tipo di destinazioni d'uso su cui si invita a riflettere rispetto all'opportunità di inserire una norma perentoria nel Piano."* Si evidenzia che la destinazione a garage o deposito non si configura come mix funzionale mentre l'insediamento di attività produttive sì.

Norme

Si ritiene opportuno fare una premessa in merito alla definizione di edificio esistente ed alla sua effettiva declinazione all'interno delle norme.

L'adeguamento alla normativa sovraordinata, L.P. 15/2015 e RUEP, ammette la possibilità di prevedere ampliamenti percentuali diversi rispetto a quelli attualmente previsti se contenuto di strumenti previgenti oltre alla definizione delle destinazioni compatibili.

Tale possibilità è legata alle destinazioni di zona ed alla definizione di un limite temporale al quale per tale scopo va ricondotta la definizione di edificio esistente.

Per quanto riguarda le aree agricole la distinzione è ulteriore, essendo introdotto anche il vincolo di destinazione agricola derivante dalla legge del 1991 aggiornato con la L.P. 1/2008.

Prima di intervenire quindi su articoli che danno definizioni generali (vedi art. 5.1) risulta necessario che la declinazione di edificio esistente permetta di individuare all'interno delle diverse destinazioni di zona interventi e destinazioni ammissibili, questo non solo nel caso degli edifici a destinazione residenziale. Stante lo stato del procedimento, essendo presenti gli elementi che possono definire gli interventi ammissibili, è necessario che ,all'interno degli articoli che definiscono le norme delle destinazioni di zona, la disciplina sia applicabile in maniera univoca.

Si precisa che, in alcuni casi, gli articoli o i commi rispetto ai quali venivano richiesti chiarimenti rispetto alle modifiche introdotte sono stati stralciati senza portare controdeduzioni rispetto ai contenuti.

Articolo 5.1 Si richiama che il concetto di “edificio esistente” in area agricola deve essere declinato anche rispetto alla sussistenza del vincolo di destinazione agricola, che presenta termini diversi da quelli individuati al presente articolo.

Articolo 7 Comma 3 Si richiama quanto stabilito dall'articolo 49 commi 2 della l.p. 15/2015.

Articolo 12 Comma 3 S ribadisce che deve essere stralciato il riferimento al PGUAP, lo strumento è superato e le sue finalità sono state assorbite dalla CSP e dalla CRI.

Articolo 22 L'articolo va riferito alle costruzioni accessorie ed agli edifici pertinenziali in centro storico. Il riferimento è agli edifici esistenti di cui all'art. 5.1, non si comprende quali siano gli interventi possibili per gli altri edifici, costruzioni accessorie ed edifici pertinenziali, non rispondenti a tale definizione.

Comma 3 Deve essere chiarito che tale comma si applica ai soli edifici pertinenziali in quanto le costruzioni accessorie sono per definizione prive di volume urbanistico o SUN.

Articolo 26 Si prende atto che viene stralciato l'interno articolo senza portare contenuto rispetto ai chiarimenti richiesti.

Articolo 29 Si ritiene opportuno ricondurre la disciplina delle aree libere in centro storico al solo articolo 25, dove è eventualmente possibile ripristinare le indicazioni tipologiche e materiche per gli interventi. Si rileva che viene stralciato il riferimento alle aree libere ma non viene reintegrato nell'art 25. Non c'è rilievo nell'art. 25 rispetto alle caratteristiche architettoniche, tipologiche e materiche, degli interventi che sono stati cancellati dall'art. 29

Articolo 31 I cartigli in cartografia relativi alle particelle vincolate vanno integrati dal riferimento al nuovo comma 4 dell'articolo 31

Articolo 33 Comma 1 Non si comprende il riferimento all'indice di utilizzazione fondiaria per le zone B1 – sature, è forse da intendersi come refuso del B2?

Per quanto riguarda il Comma 2 rispetto ai rilievi espressi in precedenza il comune ridefinisce le possibilità di ampliamento una tantum degli edifici esistenti ad un massimo del 20% per le zone B1, B2 e C1. Si chiede se il riferimento a tali edifici sia da riportarsi alla definizione di cui all'art. 5.1.

Articolo 39 Il comune evidenzia come l'articolo 39, ora 40 è stato inserito ex-novo dalla presente Variante. Per quanto riguarda le altre modifiche richieste si evidenzia che il parametro volumetrico, è stato convertito in SUN in adeguamento a quanto definito dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Buona parte del comma 3, il comma 4 ed il comma 5 sono stati stralciati senza portare controdeduzioni alle richieste.

Non sono stati esplicitati i rinvii a quanto stabilito dall'articolo 119 della l.p. 15/2015 e all'articolo 96 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, in aggiunta a quanto definito dalla l.p. 7/2002.

Articolo 41

Comma 9 E' opportuno che sia resa evidente la distinzione rispetto alla disciplina relativa agli edifici esistenti a destinazione agricola produttiva, a quelli a destinazione abitativa per il conduttore del fondo, e a quelli con destinazione diversa da quella agricola o dismessi. Per le diverse categorie si richiamano le osservazioni espresse in forma estesa all'interno del verbale n. 19/2022, di cui si invita a verificare il corretto recepimento. Si richiama quanto anticipato all'articolo 5.1 in tema di data di riferimento per gli edifici esistenti in area agricola. Rispetto alle possibilità di ampliamento, escluse le unità abitative destinate al conduttore del fondo per cui non è prevista possibilità di ampliamento, è necessario specificare che l'ampliamento è ammesso nei limiti del 20% della Sun esistente (o superiore se rispettato il volume urbanistico esistente). Non risulta chiara la disciplina degli usi degli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, descritta all'ultima frase del primo paragrafo del comma 9, richiamando ad esempio che la destinazione di agriturismo è vincolata alla disciplina definita da le norme di attuazione del PUP, la legge provinciale per il governo del territorio, il regolamento urbanistico edilizio provinciale e la legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione, come correttamente richiamato al comma 5.

Articolo 43 Posto che l'articolo ammette nelle aree agricole di pregio gli interventi di cui agli articoli precedenti, si ribadisce quanto indicato per il comma 18 dell'articolo 41, l'articolo viene modificato dando prevalenza a quanto definito dalle NTA del PUP

Articolo 45 Comma 1 E' invece opportuno fare riferimento alla definizione di bosco di cui all'articolo 2 della l.p. 11/2007. L'articolo riporta la definizione ai contenuti della normativa di riferimento. Per quanto riguarda il Comma 4 rispetto all'introduzione di un indice edificatorio in zona bosco, l'amministrazione chiarisce che si tratta di un'innovazione introdotta con la presente variante al fine di consentire la sola realizzazione di nuovi insediamenti di interesse pubblico. Per quanto il parametro sia stato correttamente riportato in termini di SUN si ricorda che per le aree a bosco la competenze attribuite dalla normativa sovraordinata ai PRG sono quelle previste dall'art. 40 delle norme di attuazione del PUP alle quali viene correttamente fatto esplicito riferimento. Tali attribuzioni non prevedono la possibilità di definire nuove edificazioni in capo al PRG. Si ritiene che tale contenuto non sia coerente con la normativa sovraordinata e pertanto vada stralciato.

Articolo 56 Comma 4 Si chiede conferma del corretto riferimento all'art. 62 (Aree di protezione cimiteriale) in merito agli interventi ammessi in area di tutela ambientale, al loro inserimento ambientale ed alle prescrizioni da seguire.

Articolo 70 In via generale si ribadisce che è necessario fare riferimento alle denominazione e definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale discernendo tra "costruzione accessoria" ed "edificio pertinenziale" visto che alla lettera a) si fa richiamo anche agli edifici pertinenziali. La disciplina viene mantenuta all'interno dell'art. 70 e non ricondotta all'art. 22

Titolo IX Richiamati i contenuti dell'art. 17, comma 6, della l.p. 15/2015 le indicazioni in tema di distanze rinviano a quanto stabilito dall'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013. Si prende atto dello stralcio degli articoli 82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 al fine della non duplicazione della disciplina, si rileva che, rispetto a quanto indicato nel documento relativo alle controdeduzioni, nella versione coordinata delle norme non sono presenti gli schemi grafici derivati dalle norme provinciali, se la scelta è di mantenerli vanno inseriti.

Articolo 81 Si prende atto dello stralcio del comma 5 relativamente alle distanze dei volumi interrati dai confini.

Abaco di progettazione

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, è sempre necessario garantire la coerenza con quanto gli "Indirizzi e criteri generali per la pianificazione dei centri storici" individuano per le diverse categorie di intervento e con la definizione di categorie di intervento data dall'articolo 77 della l.p. 15/2015 e con quanto previsto dalle categorie di intervento agli articoli dedicati all'interno del PRG. A seguito della richiesta di verifica da parte del Servizio di alcune incongruenze presenti all'interno di tale documento si rileva che sono state apportate delle modifiche all'abaco di progettazione come esplicitato nelle controdeduzioni.

A tal proposito si ribadisce che gli interventi devono essere sviluppati in coerenza con quanto stabilito dai Criteri sopra citati. Le eventuali eccezioni sono già previste all'interno delle singole schede e valutate in sede di aggiornamento degli strumenti di piano. Non si ritiene corretto in termini di coerenza demandare la possibilità di ulteriori modifiche, rispetto a quanto contenuto nel PRG (e quindi anche nelle schede), a valutazioni da esprimersi da parte della CEC su singoli casi, ad esempio relativamente all'inserimento di nuovi fori nelle murature o abbaini in copertura.

Usi civici

La deliberazione di prima adozione dà atto che la variante in oggetto interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico ed impegna l'Amministrazione all'accertamento della compatibilità tra la nuova destinazione e l'esercizio del diritto di uso civico presso l'organo competente prima dell'adozione definitiva della variante. Il dispositivo di adozione definitiva dà atto che la comunità di Cis non ha costituito una ASUC per l'amministrazione dei beni di uso civico e la gestione degli stessi rientra nella competenza del consiglio comunale sostituito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 394 di data 18 marzo 2022 dal Commissario ad acta.

Si rileva che il documento "Relazione Usi civici" va aggiornato rispetto alle modifiche introdotte, ad esempio la mancata cancellazione del vincolo G5 che nella nuova versione delle norme di attuazione diventa G9.

Osservazioni

Con riferimento alle osservazioni relative ai contenuti della variante in esame, pervenute anche a questo Servizio, il presente parere contiene elementi di valutazione in ordine agli aspetti evidenziati che risultano rilevanti al fine della valutazione di competenza della Provincia.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti

VISTO: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. - Andrea Piccioni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497013
 F + 39 0461 497079
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it
 web www.urbanistica.provincia.tn.it

Spett.le
 Comune di CIS

S013/18.2.2-2022-111/CZ – GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI CIS: Variante al piano regolatore generale – 2022 del comune di Cis ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15. Rif.to Delib. Comm. n. 1 di data 4 aprile 2023 – sospensione n.2, post adozione definitiva (pratica 2959)

Premessa

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 luglio 2022, pervenuta in data 1 agosto 2022, prot. n. 537090, e successivamente integrata in data 9 agosto 2022, prot. n. 557264, il Comune di Cis ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al piano regolatore generale del proprio territorio, denominata "Variante 2022 al PRG".

Con nota di data 19 settembre 2022, prot. n. 641767, è stata convocata la Conferenza di pianificazione per l'esame della variante, tenutasi in data 18 ottobre 2022. La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13 ottobre 2022.

Con nota di data 9 dicembre 2022, prot. n. 847909, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Cis copia del verbale della Conferenza di pianificazione n. 19/2022 tenutasi in data 18 ottobre 2022 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 4 aprile 2023, il Comune di Cis ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta in data 6 aprile 2023, prot. n. 269481, determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano.

La deliberazione di adozione definitiva informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso preliminare in data 15 novembre 2018.

La deliberazione di adozione definitiva informa inoltre della pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare e del contestuale deposito della variante per 60 giorni consecutivi a partire dal 26 luglio 2022. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di adozione

definitiva rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione sono pervenute 16 osservazioni. Le osservazioni pervenute entro il termine sono state depositate per 20 giorni consecutivi a partire dal 13 ottobre 2022. La delibera di adozione definitiva non informa se siano pervenute ulteriori osservazioni correlate, si chiedono chiarimenti in merito. Gli elementi di risposta alle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli elaborati sono contenuti nel documento "Controdeduzioni e recepimento delle osservazioni".

La deliberazione di adozione definitiva, in linea con i contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: "*Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.*", fa riferimento espresso al formato digitale degli elaborati.

La variante definitivamente adottata ha infine visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni.

In data 2 novembre 2023 con nota prot. 816672 è stato inoltrato al comune il parere relativo agli elaborati della adozione definitiva al fine del perfezionamento della documentazione a seguito degli ulteriori rilievi emersi in sede di valutazione.

In data 16 gennaio 2024 con nota prot. 36913 è stata trasmessa dal comune di Cis al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio la documentazione rivista in seguito al parere del 2 novembre 2023.

In data 18 ottobre 2024 con nota prot. 786323 è stata trasmessa dal comune di Cis al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio la documentazione rivista in seguito al parere 28 giugno 2024 nota prot. 505352.

Elementi della variante

La presente variante si compone della relazione illustrativa, dell'apparato cartografico relativo al sistema ambientale, insediativo e al centro storico (versione finale e di raffronto), della schedatura degli edifici storici e dei manufatti storico-artistici, del documento di rendicontazione urbanistica, della relazione di verifica degli usi civici e delle norme di attuazione (versione finale, di raffronto e comparazione), dell'abaco di progettazione e del documento relativo al dimensionamento residenziale. E' inoltre accompagnata dagli elaborati relativi alla verifica dell'interferenza con la Carta di sintesi della pericolosità.

L'ultimo invio non presenta la relazione illustrativa, se tale documento porta elementi d'innovazione rispetto ai precedenti invii va aggiornato ed allegato alla documentazione di piano.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico e modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

Aree agricole di pregio e nuove aree residenziali

Rispetto a quanto indicato all'interno del verbale n. 19/2022, secondo cui le previsioni di nuove aree residenziali di nuova espansione introdotte tramite la conversione di aree agricole necessitano delle verifiche in merito alla limitazione del consumo di suolo, si prende atto di quanto precisato dal comune rispetto ai contenuti dell'art. 18 della L.P. 15/2015 per cui:

- a Cis non vi sono casi in cui possano essere attivati processi di rigenerazione urbana
- è già garantita la compresenza delle funzioni nelle aree residenziali
- è garantita la manutenzione e innovazione delle opere di urbanizzazione e di carattere collettivo
- le aree produttive sono state adeguate anche al livello locale.

Rispetto anche a quanto richiesto nei precedenti relativamente alle aree interessate da modifica individuate dalle varianti V.RI_18, V.RI_19a, V.RI_24, V.NP_03, V.RI_21 e V.NP_08 ed alle aree a verde privato modificate in occasione della presente variante individuate dal PRG il comune sostiene che "non vi siano le condizioni aritmetiche per procedere con l'inserimento di nuove aree e che il bilancio proposto delle aree con potere edificatorio ha considerato solo quelle oggetto di variazione. Si ribadiscono pertanto le motivazioni socio-economiche per le quali si intende procedere con le previsioni di piano proprio per scongiurare un ulteriore drammatico depotenziamento della consistenza demografica del piccolo paese di cui si sta trattando".

Il documento aggiornato relativo al dimensionamento riporta la potenzialità edificatoria del piano vi-

gente non modificata dalla presente variante che indica come il PRG vigente disponga di n. 6 lotti edificabili liberi, tutti in zona C1 che sommano 8.092 mq e che producono 3.345 mq di SUN, che potrebbero generare circa 20 nuovi alloggi con pertinenze.

L'incremento del potere edificatorio previsto dal PRG riportano le aree rese inedificabili a 4.564 mq, le aree rese edificabili pari a 3.702 mq con un saldo negativo pari a 862 mq (in termini di SUN Sun cancellata pari a 2.443,10 mq, SUN introdotta 2.056,80 mq con saldo negativo pari a 386.3 mq)

Si comprendono le motivazioni portate all'interno dei documenti di valutazione ma si evidenzia che, rispetto ai contenuti dell'art. 30 delle NTA del PUP e dell'art. 18 della L.P. 15/2015 l'aumento dell'incremento demografico che si attesta a 0 unità e la presenza di lotti edificabili non utilizzati sono in contrasto con i principi del dimensionamento residenziale e del consumo di suolo.

Le nuove previsioni contenute nella variante in oggetto agiscono sull'inedificabilità delle aree, sulla modifica di destinazione di una porzione di territorio che, da area per attrezzature e servizi pubblici, viene portata ad agricola di pregio a compensazione delle agricole di pregio sottratte con le nuove previsioni.

Si evidenzia che non viene prodotta nessuna valutazione o modifica della disciplina delle aree a destinazione residenziale, presenti nel PRG vigente, che non hanno trovato attuazione. Rispetto alle nuove previsioni di residenza introdotte con la presente variante ed al mantenimento di quelle in essere, qui ulteriormente confermate, le valutazioni del comune non sono conformi dal punto di vista della limitazione del consumo di suolo.

Si ricorda che l'accoglimento delle istanze di inedificabilità delle aree presentate dai privati ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015 devono essere valutate soprattutto in termini urbanistici tenendo presente il dimensionamento edilizio del piano; l'inedificabilità di aree già pianificate comporta frequentemente l'introduzione di destinazioni disomogenee nella zonizzazione urbanistica nonché l'erosione delle potenzialità edificatorie complessive del piano, che devono essere quindi preliminarmente verificate.

Se a questi stralci segue poi l'inserimento di nuove aree residenziali, che trovano giustificazione unicamente o prevalentemente negli aspetti legati alle proprietà fondiarie dei richiedenti anziché fondamento nei principi della corretta pianificazione territoriale, il rischio di incidere sostanzialmente sulla visione urbanistica del piano e sugli assetti territoriali è elevato anche in contesti urbani minori.

Osservazioni

Con riferimento alle osservazioni relative ai contenuti della variante in esame, pervenute anche a questo Servizio, il presente parere contiene elementi di valutazione in ordine agli aspetti evidenziati che risultano rilevanti al fine della valutazione di competenza della Provincia.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

VISTO: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. - Andrea Piccioni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio pianificazione e conformità urbanistica**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

Al Comune di CIS

S013/2025/18.2.2-2022-111/GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI CIS: Variante al piano regolatore generale – 2022 del comune di Cis ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15. Rif.to Delib. Comm. n. 1 di data 4 aprile 2023 – adozione definitiva (pratica 2959)

Con riferimento alla variante in oggetto, facendo seguito alla nota a firma del progettista e del commissario ad acta della variante in oggetto - inviata a mezzo del comune il 24/04/2025 -, e ai successivi incontri intervenuti, si conferma che alla luce della documentazione consegnata il 10 ottobre 2024, come peraltro già comunicato con nota d.d. 28/03/25, non si ravvisano le condizioni previste nell'articolo 18 della l.p. 15/2015 per poter individuare nuove aree residenziali.

Si invita pertanto l'amministrazione comunale, ai fini di poter procedere con l'approvazione della variante, a presentare gli elaborati opportunamente modificati con lo stralcio delle nuove previsioni di aree residenziali.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco codici Hash – Cis – 2959

Impronta	Nome Originale
V1 FEDECBF7B59EEEB3C1B0CC5B653E50DF66EAC5471A93BD4018BEC254D21F891B	TAV14_CS05VR_1000.pdf.p7m.p7m
V1 749E5872DA967EC1D161D435A8F3C1AAF6E76E53077C8C82485E00994F5DEBCE	TAV13_SI04VR_2000.pdf.p7m.p7m
V1 6E16239C2EFAFEFC7B76806F6FB411F3F28D15DFD20B148618F56BEB4C9E3503	TAV12_SI03VR_2000.pdf.p7m.p7m
V1 3AD9A323C6A770CD014B0AFE86426B43C67A0787523489EFF102B79732423A3A	TAV11_SI02VR_2000.pdf.p7m.p7m
V1 9A2D88E4154D6549F4C90429272F62C6BBAF2B0F72B8AA1C7458B77FA1062890	TAV10_CS05AD_1000.pdf.p7m.p7m
V1 9EDA8046E58967A17C741B40A003B748ADB61E68F52C5DEF698BB7520E07C3A9	TAV09_SI04AD_2000.pdf.p7m.p7m
V1 5A115EF365A412FA6AC0EFF1B5BE08A73E29799E766F0C5A9041FFF1C8902A5F	TAV08_SI03AD_2000.pdf.p7m.p7m
V1 F1C2C367BE846AACA4AA0DAFACE41810CF7EE30E215619054F4337BEA0CB601B	TAV07_SI02AD_2000.pdf.p7m.p7m
V1 92942F99A599AF0DAAF319C6844A54EBB1855757265C5593092321CA77CA94C8	TAV06_CS02_1000.pdf.p7m.p7m
V1 7D9D7B0EB55775D20AD4804EF2E2B3E9FDACD18CAE3D5BDF355E8A37EF3A251D	TAV05_CS01_1000.pdf.p7m.p7m
V1 A8259BBF6A9DFAE535D14159499A5F0FA9C1BF5E4132202F617EAA9F59940096	TAV04_SI04_2000.pdf.p7m.p7m
V1 619464F15BA27156FBD16A7A52056BBD59535B45F1518EF270CD8228F384B2EF	TAV03_SI03_2000.pdf.p7m.p7m
V1 33A98A8D89723CC405E7256095D05A47A5192915142A9B3D2A8A0B78B009D54F	TAV02_SI02_2000.pdf.p7m.p7m
V1 B449D35B47FCBF34DFEFE5A41DFC4DE721F699C63F4BCFEF703669F2E3371F83	TAV01_SA01_5000.pdf.p7m.p7m
V1 DCCF57206BCD81AAE5C47C240F14AA7B9D40B166C9C2525FE3290848A4543F89	Doc25 - DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE.pdf.p7m.p7m
V1 2C28D9FF98B9A0A4499C3FFD1E36C4DBC39BAB5E2269DBCD29AF53FE9A0B5DCA	Doc26 - CONTRODEDUZIONI.pdf.p7m.p7m
V1 34BFB2ABEE7F9D99578B53BCE96E58BD33759E60322868F60AE2B1CD4D84487	Doc23A - VERIFICA CSP - RAFFRONTO - Copia.pdf.p7m.p7m
V1 7849E95A4256F3431B65C0CEF982D1B7C98057F248AC607B593A01A235003FCE	Doc24 - COMPARAZIONE NORME.pdf.p7m
V1 1EA6FEBF9F06FD9FAB04448C41534F96F12ACF9515BC0DD6E8171F0B2040E4F3	Doc24A - COMPARAZIONE NORME - RAFFRONT.pdf.p7m.p7m
V1 9D8EAC5BD9DF8571E11BD6F2C6B42B184C0501D6E51FA6480DF1F8DE86C62C0A	Doc23 - VERIFICA CSP.pdf.p7m.p7m
V1 C3791B334ED43CFC07B5A8AB47E513B17301687AE3AF5E7595B214A645247D57	Doc21A - RENDICONTAZIONE - RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
V1 BC3710C2775C579CF4F024BC9CD4A2686933995EC4E02D91F7ABECC6FFD8C7B6	Doc22 - USI CIVICI.pdf.p7m.p7m
V1 6BB6DAC7B913B9F487776BEFF7434AB9A119283607FB72EA47AD1F114248429C	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_23 - CROCE.pdf.p7m.p7m
V1 C489A9C13E082FE86EEF9F7F4EF1DC251ABD9E44F17D5FBC11224E13FC21B2FD	Doc21 - RENDICONTAZIONE.pdf.p7m.p7m
V1 ODDAC4209C0D2B9C48CEB54227547349BDE971A97E2C75FCD0DB23C1690A54EE	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_18 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 C50F7933B4EB627B2CE1F1DF100CAE776964F8C9B1D09E99FE045D135AD67E46	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_21 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 08D4FEAAD28EDBBE3060022ABCA35C22558B49F58FB4650248F3B4640D4688E2	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_22 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 2EE668A80E18C1C6197B0CF757CBC23ADAE1D2AFA7AC37A3CA5D1342AF318C5D	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_20 - LAVATOIO.pdf.p7m.p7m
V1 06B1848238924F8CBC0D5C4C98BFE8D53A70C1F17C1A357132242EF715846043	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_19 - MONUMENTO AI CAD.pdf.p7m.p7m
V1 E2EA86C3AB8B1857CBA6CAB899E9D68D5E678C15C4FEC9C08EDAF76742353EDB	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_17 - PORTALE.pdf.p7m.p7m
V1 547339EE7EC4C56E3B9C81B3305B90A3CC380B01D115AA458A67F0253D7F516A	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_16 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 A4D594ED76040FFE48AFEC2A0F13C594638DC44B66D8692B5BEA848B5C135890	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_14 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m

V1 68899EB474E3FDC834B2C912869F76F21706A4522D9CAEBD323BEB436D28C255	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_13 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 BB3DF55D37DAA2AB7AE178E44B4F6F2AF071F1F4D1C81FF177CBD2F074B9A7B1	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_15 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 87B8CF1EABFBA3AF9602539CC1B494CE4E4D15A9A65ACF7A86D34C3796571E71	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_12 - LAVATOIO.pdf.p7m.p7m
V1 9F0BDF41AB729B41E9D8080E1661E598C239E9DE186C0045CB1673FDB469CF69	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_10 - LAVATOIO.pdf.p7m.p7m
V1 585B7491D6A70DA14E3A63F0465A494032642112CDA44EA1CFB21E98E2D21AA4	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_11 - PONTE.pdf.p7m.p7m
V1 9B4E34E1135E550B0C9CE656DAF2D7DEC63E2166192B956A00385749033E4373	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_08 - ARCO.pdf.p7m.p7m
V1 2DC8920DA213937BFB530AE1E9BA9C5496CCCB4315A73E071D6286FA70477D85	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_09 - FORNO.pdf.p7m.p7m
V1 29317B8D8677EAA9753A4C53ED2E50C40E4C338EA38CB8E482E3AFDCAD49BDF9	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_04 - LAVATOIO.pdf.p7m.p7m
V1 D0D551F62E789104FF810A19E2B7BE6BE63B09385389435D2282A665F61ED870	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_07 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 8B713C960F2A47CD8BB2EF2ED8373FA1F52CC52B5ACEDE8DE2D9D892F4D51228	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_05 - LAVATOIO.pdf.p7m.p7m
V1 1DC1DCC6DDF9B8AA2B96F4E6601A385C7DE905CF906EC1F0B104C626FAE68CE	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_06 - AFFRESCO.pdf.p7m.p7m
V1 44D08940386F7D3680AD6C2B9E1C44453BDA5D9355F3C44E4ED27E5FF28921B7	Doc19_SchedeCS_CIS_109.pdf.p7m.p7m
V1 E8473F90839C389768A53A02CC01FB24C624A04FA5C40EC0F2928EE8B9317045	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_02 - PONTE.pdf.p7m.p7m
V1 EA82F21E466AFF142D3C65DC4A75428E6F6C0217A8B65F1F07A4F1127B8E551D	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_03 - PONTE.pdf.p7m.p7m
V1 7208B2F03928B83D870DA646B46B10969A142C1025E4A30BFF97D89D2415328B	Doc20_SchedeMANUFATTI_CIS_MS_01 - PORTALE.pdf.p7m.p7m
V1 E55A677AD685BAD41039EFF6C8DD1CCFA41741D08F29D39939BD37945518AA13	Doc19_SchedeCS_CIS_106.pdf.p7m.p7m
V1 1A3499DD0C5DC87E0EE9D889CCB2F547C67299AB39D4703649592E06F99042BB	Doc19_SchedeCS_CIS_105.pdf.p7m.p7m
V1 5194C1C181DD2DE861CC7A112A5872F91F509010096A440BC75373892A117A27	Doc19_SchedeCS_CIS_108.pdf.p7m.p7m
V1 51945BD04D3D40E3A69F3BB5762595DB9860E2CB53B6D0005F21BE4B6EB38946	Doc19_SchedeCS_CIS_107.pdf.p7m.p7m
V1 41E13AFA430B94F8FBE6A581EF980B1361D7818B4D4CCB2FE94C2EE6A7DB892F	Doc19_SchedeCS_CIS_102.pdf.p7m.p7m
V1 0A0260F7790507C0A2F5E9EBF59379C89CFF555CD0368C918DD5ECB21BA3A16B	Doc19_SchedeCS_CIS_103.pdf.p7m.p7m
V1 0B81477AFB4DE402A61B9CC108D2C89A0544B4479FF1F2300A6A1FA72E4BAD1B	Doc19_SchedeCS_CIS_104.pdf.p7m.p7m
V1 38A60F724AC26FCA4BA2F78069E523274B7D89C7047CC854B78FD1A532671A94	Doc19_SchedeCS_CIS_098.pdf.p7m.p7m
V1 5D000558AEBABD03788D12EA0BE9FBF00E36E42C0420B54BE8BA0A133BDD7E33	Doc19_SchedeCS_CIS_099.pdf.p7m.p7m
V1 A3CC2CD4EE0DFCB82513EBFB94E574A90104C7CFCC75B118CA913CCBDB7B2B04	Doc19_SchedeCS_CIS_101.pdf.p7m.p7m
V1 9486EAE22B3787DA924D56E986F858F7F6D07EAF4941D28D73250E1B641B98D3	Doc19_SchedeCS_CIS_100.pdf.p7m.p7m
V1 57D3697DD6FE1A8BE2E915048A078DBB9C79E50BE711E437C0EC14C6B257717D	Doc19_SchedeCS_CIS_097.pdf.p7m.p7m
V1 85C113280DE4EF9F9125F83D5A35CCE006DABD512F604748FF535CCCC1356BDE	Doc19_SchedeCS_CIS_096.pdf.p7m.p7m
V1 CDFF4AAEF9CDF062CB6A2D18D9B0755E5CDBEB84B049F74E5EFE99816CD2F18E	Doc19_SchedeCS_CIS_095.pdf.p7m.p7m
V1 D17389F68446BC6465D26DD107E39D1D04FD811C9C724F0B8896730BEE4A7DCD	Doc19_SchedeCS_CIS_094.pdf.p7m.p7m
V1 4ED09311E6EE0CAEC4761B0290A7D7109E7258AE475C9D93B6512DC6973F0C0F	Doc19_SchedeCS_CIS_092.pdf.p7m.p7m
V1 C0876BCA436AE1E1E6BE8BF268E7C0D2D784FBF62443E4F15E654B8CB24BF1C6	Doc19_SchedeCS_CIS_093.pdf.p7m.p7m
V1 4BDF773C2B3B39C21601D61F6327D7E385666BC6ADA14BF8DFB6F33FEB63A46A	Doc19_SchedeCS_CIS_089.pdf.p7m.p7m
V1 FE257D63A664A34A9FCD167423B344CC8A4FB2AFA9C3CAA107C125E62A596285	Doc19_SchedeCS_CIS_091.pdf.p7m.p7m
V1 C130A93503CBA5E144E4E619F5698E9315B17CEA533838151CB781FF0087218D	Doc19_SchedeCS_CIS_090.pdf.p7m.p7m

V1 DD82745745A10638F653126C7719CC56B410819742113DC55550D4B90DA613E4	Doc19_SchedeCS_CIS_088.pdf.p7m.p7m
V1 404D957E4F65C295352236D9D02B58A66681484E0FDA15E052570EFC6DB08F92	Doc19_SchedeCS_CIS_086.pdf.p7m.p7m
V1 ABF764EC230B2A743EC63C92ACEF633E40E858AF1D1710401F06A8AA624DA98B	Doc19_SchedeCS_CIS_085.pdf.p7m.p7m
V1 1D1EA2F0E5B443576B65083E7D39F9E4829F44E99F5E887480D4BBAE88B46886	Doc19_SchedeCS_CIS_087.pdf.p7m.p7m
V1 71168E1C86AE46518BE76FD39D91FAAA5F7A5AC82F84B15C89206C15536EB60F	Doc19_SchedeCS_CIS_084.pdf.p7m.p7m
V1 4B0D3114B7A5AA5137899F7E37775C1B605761BA4FF626A742091DA2AA08F577	Doc19_SchedeCS_CIS_083.pdf.p7m.p7m
V1 9ED57922B33B24EC79BC82710C97887D7E10A063060B392B5433B58AC8C961C8	Doc19_SchedeCS_CIS_084A.pdf.p7m.p7m
V1 532551D71BAD1EBE5F85FD3EAAAF231973D47852B2056E73AD6B6CC1657ECA66	Doc19_SchedeCS_CIS_078.pdf.p7m.p7m
V1 216CF6627FD2A1E6374E53A73DF0324A6BF46925C194860A888323FC04E6988C	Doc19_SchedeCS_CIS_082.pdf.p7m.p7m
V1 D9CA8AE6449D21A7B8B8F7566CB736FC850A9A443F5CED99F895093894C9BE58	Doc19_SchedeCS_CIS_080.pdf.p7m.p7m
V1 CE6F5AEF88CDE07BCD15301B937EFB8EB31BB8613C76DC3B136153600D15F4F2	Doc19_SchedeCS_CIS_079.pdf.p7m.p7m
V1 DC9A3D8492C68A1978F8392D9F062F12220EA6F726F890B73D9F43CDBC674DD0	Doc19_SchedeCS_CIS_081.pdf.p7m.p7m
V1 7936EB342378616C3D9A4E70E15E86FAEED9DF99F0F9A4EDE4056F37751C5663	Doc19_SchedeCS_CIS_075.pdf.p7m.p7m
V1 8C2BB649FEE35C3DE60092AC5FB913F83E6C6FA47C2F82376ECB020EC7D4521	Doc19_SchedeCS_CIS_077.pdf.p7m.p7m
V1 85592A51ACAE28B158B8CEE50F9D49E36D692DAC7C69BD130D9AA86940CCAF38	Doc19_SchedeCS_CIS_076.pdf.p7m.p7m
V1 68074E7E8079DC0EBDC15CB2C87B396EB248586F4CFF53A197A9311EAAB152A5	Doc19_SchedeCS_CIS_074.pdf.p7m.p7m
V1 4157C817C0F074B848811C848752830D070841DC1585DBAD218DAB96D5A6D570	Doc19_SchedeCS_CIS_071.pdf.p7m.p7m
V1 59443862B358A0D4341669EF9318B26C5772B663871FB17970D6B122D2F12F8A	Doc19_SchedeCS_CIS_072.pdf.p7m.p7m
V1 C51AED082FF54F9E28B18924567CB85AE0D4BAF402CA65C553B491B73EAC8AC5	Doc19_SchedeCS_CIS_069.pdf.p7m.p7m
V1 05BB10A955D73E29D05827E2168251BD5A9866878E59DBEEDF1255ACD13F1868	Doc19_SchedeCS_CIS_070.pdf.p7m.p7m
V1 529467C754D4FA6391B266D326D861A27075EE20370D53DC3B7D2A1B44445916	Doc19_SchedeCS_CIS_073.pdf.p7m.p7m
V1 E96D811701C8AF5FEA405F1F358AF027C0DC88F2B8C9ABD6E65F03754C3278A5	Doc19_SchedeCS_CIS_066.pdf.p7m.p7m
V1 C8204DBD986B22C6C62970CDF4B76DC342381820AC6B82F2CD7E5EB39B812ECC	Doc19_SchedeCS_CIS_065.pdf.p7m.p7m
V1 9DE2E0E27CEC9FA7FE4CA2E727F05F7496F112CA52792DA4DB625A3CA3572873	Doc19_SchedeCS_CIS_064.pdf.p7m.p7m
V1 D8214CE1ACAE06B8365F7689A3C639A17AB21F1F4DBDF957D39E5A331141D749	Doc19_SchedeCS_CIS_068.pdf.p7m.p7m
V1 DA969CC5AA6626FF8340172E2DD495130683B0167AE2ABF61CAC9531B1BD4AE5	Doc19_SchedeCS_CIS_067.pdf.p7m.p7m
V1 E91F92FD1D9ED4DC09EE443B44C031FA04B97D6EADB49909B04BCE942116BBB7	Doc19_SchedeCS_CIS_061.pdf.p7m.p7m
V1 66898F29B3232ECD6CC51EC526F0691E0DB6E4A257BFAAC9DA7116BE6D98DB48	Doc19_SchedeCS_CIS_062.pdf.p7m.p7m
V1 FCBBA224A7EF2EE1086FEA429514D3969420E041EDB46724E2A7644DDE90C770	Doc19_SchedeCS_CIS_059.pdf.p7m.p7m
V1 46994089D19F5ABA31AB605A31F2E6429C5386318444C20F61CE1D5CA48F0BBC	Doc19_SchedeCS_CIS_063.pdf.p7m.p7m
V1 BA1AC6948C4DC81A01DF40440A097BBDC1D023CA8D015CFBD65866D24D8C2F80	Doc19_SchedeCS_CIS_060.pdf.p7m.p7m
V1 29E085EDA7775BB002C50EF9494DD6F992F8ADBC119258FE9A455DAFD1B633DE	Doc19_SchedeCS_CIS_056.pdf.p7m.p7m
V1 4DFC54E57387EB8A0BFF4CBBCB9D2546CE30D77FE0FC3CEF275F1DA7549AA0F2	Doc19_SchedeCS_CIS_058.pdf.p7m.p7m
V1 4F82085FA69813188F71DAF05B7DAC0C13665DE0B91816D7E3E1B2F644E1C631	Doc19_SchedeCS_CIS_057.pdf.p7m.p7m
V1 28431AD775726FF73548A28F6E5A71540F6935102AFA458C0E0DAB95ACFA6BEB	Doc19_SchedeCS_CIS_055.pdf.p7m.p7m

V1 531246BC88B28BCE455E34EF5796BDC04CE4C55A4460B477E6FFCF99A8A3966B	Doc19_SchedeCS_CIS_054.pdf.p7m.p7m
V1 9C6B77D3CA1556602BB29D12A0B9C7F8AFD2C5C13DE763F1EA5270E63FF69295	Doc18_SchedeCS_CIS_053.pdf.p7m.p7m
V1 B09DB65CFA197BBF3DC73ADE2A8E6918FC452B59AB10548F0BEA93BF3F41A3C7	Doc18_SchedeCS_CIS_052.pdf.p7m.p7m
V1 CD28727AC1818CEA305DFFF36865906E816EF986681CF423FC6750A3ADB8DF75	Doc18_SchedeCS_CIS_051.pdf.p7m.p7m
V1 79392C0031A9E999724AA87249BB9E35BA7700BF3134C538CD6B0EC50358910F	Doc18_SchedeCS_CIS_046.pdf.p7m.p7m
V1 6BE1CB7BD9ED29C603BD68AE22C0458E58E466411962B1EDD21E1A4C0259D94E	Doc18_SchedeCS_CIS_049.pdf.p7m.p7m
V1 8C6F4EE985C685164CC047407D1660E3A9D1D246156C0D5FA432FBEEC2437DDD	Doc18_SchedeCS_CIS_050.pdf.p7m.p7m
V1 7312435BCA13DE98CAC046D9C4A0167C10B16F174CB36C5E91450593F231A4C3	Doc18_SchedeCS_CIS_047.pdf.p7m.p7m
V1 8A9C27022FFDF00FE6ABE4BD653E344B4FB372DAE018F5FF46304D8AD31F7EA8	Doc18_SchedeCS_CIS_048.pdf.p7m.p7m
V1 3753FF42FCB5F12A369B481D0481794549D42AD0CDAB7C8EF674EA172B2A9F9F	Doc18_SchedeCS_CIS_044.pdf.p7m.p7m
V1 03401AA8C17816C64021FD548DFCC99B3F2C6EFA2F36BEE4CDF8EFA948315023	Doc18_SchedeCS_CIS_043.pdf.p7m.p7m
V1 8F38307F516AE7AFE51D4CC1C6902D74DECCD6E6E8B2E525B642D6CA68638FE3	Doc18_SchedeCS_CIS_045.pdf.p7m.p7m
V1 0371CCD30F91587B47F645D16243DCF82BBF9AE96012BBD80E94ECE13FECEB76	Doc18_SchedeCS_CIS_042.pdf.p7m.p7m
V1 5B10D05EA27E18808D1239D6CE702EFE5A859FA80DBF0E6E3B7A0B016311A5FD	Doc18_SchedeCS_CIS_037.pdf.p7m.p7m
V1 6C88348AEE9C177B3EA61719981682CC9BFB40B8FAA197101D84FD641E74459D	Doc18_SchedeCS_CIS_040.pdf.p7m.p7m
V1 42A08B3BB2C285E27AEBECBF06CD48DF3A30C77EF9CEBF6A51DEADC20052C7F5	Doc18_SchedeCS_CIS_039.pdf.p7m.p7m
V1 D50EAE3AFOA2636BCACA6ADC435B81BB641B010925A733EAB9CA37BFCD4ECFCF	Doc18_SchedeCS_CIS_038.pdf.p7m.p7m
V1 E1CECAC1E2FEC6DDF03FD463B4EEEC2D141AAE7949C00EA2C35C69825D861EE4	Doc18_SchedeCS_CIS_041.pdf.p7m.p7m
V1 39F7B045B89608B01E978398B90BF0ED15BEB4F3420F52C46E4DB9D8FF5D3379	Doc18_SchedeCS_CIS_034.pdf.p7m.p7m
V1 12FC5FB96F2423F0BE9ED30845255F57B87B018525456F23607092A3A4A42728	Doc18_SchedeCS_CIS_036.pdf.p7m.p7m
V1 91547137DDC5E862DFAD62B28B172C92B9838F31BB54B5A426AE11F634A8610	Doc18_SchedeCS_CIS_035.pdf.p7m.p7m
V1 76C0F74EB2E8D61EC0DB50AF2D2433E426094AB0FB7BC7057E4EA1BD96E3619B	Doc18_SchedeCS_CIS_033.pdf.p7m.p7m
V1 DE1D28590CDEBFA46C209CC0AB41C23E75753A3A0AEBE035F73B146F752C68F6	Doc18_SchedeCS_CIS_029.pdf.p7m.p7m
V1 7CD972FE5AEB5DCDA51641A45B77A6351B187CF3619490ECE03CC1E982E2702D	Doc18_SchedeCS_CIS_032.pdf.p7m.p7m
V1 E23918FA1033419FBF26F6AA9147F194A89C20E1B5FF159507759151ACBE7F72	Doc18_SchedeCS_CIS_031.pdf.p7m.p7m
V1 933DA7279C1BA4B1370A340591973C3FC38CA13903E7F89F51E7CAC7819277D1	Doc18_SchedeCS_CIS_030.pdf.p7m.p7m
V1 6D1D75EDEF830B2672D2E18AACC91A9B5DCB09A18F00E4EFA22DF61C2C9D3F70	Doc18_SchedeCS_CIS_028.pdf.p7m.p7m
V1 8A677125FDAEBC1A288BC2EC9BDDCC2A3F6DCF657DF1C333E4E3A9EDAFB9BF43	Doc18_SchedeCS_CIS_027.pdf.p7m.p7m
V1 D6A000F6379238DBE4CC92A2641D159E75477D55AB6921563FE956DB5B42178D	Doc18_SchedeCS_CIS_026.pdf.p7m.p7m
V1 4C0504E535CC79B24A6D6F7FCDBDEA742816C32C1D883F5A61ACDE5EBC24B9E6	Doc18_SchedeCS_CIS_025.pdf.p7m.p7m
V1 AC42ED68C4C4E3A7A36846F587EC45572760D1EFAC0BD6DB3F20B15D0AD20442	Doc18_SchedeCS_CIS_021.pdf.p7m.p7m
V1 CB25E08B7CB47EDB0B1A5CCD367C1D4509B7E9F2A845826E3BC1A182A91A27F1	Doc18_SchedeCS_CIS_022.pdf.p7m.p7m
V1 187BFD1C15B30427C002E12DD80EBE92422C5A6DF1575FBFFFD1130E96E182D9	Doc18_SchedeCS_CIS_024.pdf.p7m.p7m
V1 E7377EDBBE6F1761F945C8F59F43E5A8DD9F062AEB7EF1278924D3914E3B4C4	Doc18_SchedeCS_CIS_023.pdf.p7m.p7m
V1 4C806AA7D9C6236545885BE376080CF5AF3E7F1197ABF2EC442DB61AE45C7AE0	Doc18_SchedeCS_CIS_017.pdf.p7m.p7m

V1 D233F76A9CD203D4F045F17368F92B3F0D0E2130669CC6CF62B1AAE2466A8FA2	Doc18_SchedeCS_CIS_020.pdf.p7m.p7m
V1 CD78B434590507BF51007D6819DFABDF14CBCE73AAB87B9E334E059BD0CC3E95	Doc18_SchedeCS_CIS_019.pdf.p7m.p7m
V1 88880B86DC6D5430F3686E19E2B97F1CC68CE4E1CFA31ADD1FCDBB452B415CE1	Doc18_SchedeCS_CIS_018.pdf.p7m.p7m
V1 26CA21239A19ABFAFE5B8EF18C7D4E64EC1311E99F118F1E19A7A220C25F84	Doc18_SchedeCS_CIS_015.pdf.p7m.p7m
V1 3637E87B2713E98C52B5FFC4BE3BFA47AA673CB6B5677FA67F9CAE3209A30C29	Doc18_SchedeCS_CIS_016.pdf.p7m.p7m
V1 B004F49191560954C94FE8A97AFE261DA3A4CA0EC7CE27DDECF7174E1AB6F71F	Doc18_SchedeCS_CIS_014.pdf.p7m.p7m
V1 46C3674DCDCDED91CE631504BCF340BD188A207AB1CA2DE40AFE1AD6E9A0FB01	Doc18_SchedeCS_CIS_011.pdf.p7m.p7m
V1 388D4A124C6A2888FEC0106BC744660D1133FA86EDB87FC0A6F8574E2A4CC57B	Doc18_SchedeCS_CIS_012.pdf.p7m.p7m
V1 7C513F36CBB656D5AB8FB4DD7F4F74FA470AC0E3D13663770D0544E03654F6C1	Doc18_SchedeCS_CIS_013.pdf.p7m.p7m
V1 07D0FCA1CF76E97C168D60CA94563ACE79C0F710136C7F3CA14F00EDB999EE8F	Doc18_SchedeCS_CIS_008.pdf.p7m.p7m
V1 15C6B9A74080DD6C3D8C79117627BB7355EEDFC438D37A64E71183E24D267FE8	Doc18_SchedeCS_CIS_010.pdf.p7m.p7m
V1 4F443B3E46A2926BDA1561CB1630EBA5CCCB3B617479903AE4CBC45EF8C10A1	Doc18_SchedeCS_CIS_009.pdf.p7m.p7m
V1 414BFAAD76EFCECCB5D5C30154B1BB18C7B46C4B2F0A07427E59F867E01A156A	Doc18_SchedeCS_CIS_004.pdf.p7m.p7m
V1 84F9EDC7DAF141B1222E4B4C95E962994ACC890AC05663F5BE5CFC2DD89D01EA	Doc18_SchedeCS_CIS_007.pdf.p7m.p7m
V1 3B30C654439A782D402FD2BCD5533234BA42BED3B216414A229E84AC5A443E9D	Doc18_SchedeCS_CIS_005.pdf.p7m.p7m
V1 FAAF44381D3914201098A5E6BA4CB487AADF75F341A68FDF169457F50429DFEB	Doc18_SchedeCS_CIS_006.pdf.p7m.p7m
V1 7DC4468BD6D99BA5496F256CE893DDDFB4D085C3007D87BAAC1735EB59C2FA9B	Doc18_SchedeCS_CIS_003.pdf.p7m.p7m
V1 474C92DCACAAA0AEF9B4F4641BB038FC7F68B51B54062F4C4663D8B7603AE874	Doc18_SchedeCS_CIS_002.pdf.p7m.p7m
V1 49FAE0265CACF263B85C869D6760112B00E03E8F1CD284F41C5044520E384FD5	Doc18_SchedeCS_CIS_001.pdf.p7m.p7m
V1 B31F0E319464B3A08CB55B6D1B706278A6602C25201A92C9F67B3FB57C642A78	Doc17 - ABACO.pdf.p7m.p7m
V1 1D4FF069E54E1C5359A7A49B8B286D321BEC5A414F7C3439637ED54B29598F28	Doc16A - NDA - RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
V1 8F73B49C007F61C784EF9B9DA9444DE34BFB720C62F0D6CA6F40155BAAE8C053	Doc17A - ABACO RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
V1 FE72327E2357A373EC3C572CB9E5E4EE9AB666037C02A5D3905D2A5ADC8A68AD	Doc16 - NDA.pdf.p7m.p7m
V1 069EBB45B2BE803A708515C9590BBAF0488F201B2B974D0C0C662BBDE08DBD90	Doc15A - RELAZIONE - RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
V1 85C602B0B98FBFD6463640E00597FB5AE2C87B8B541B8C37BDF01554B8BF553E	_Doc27 - ELENCO TAVOLE E ALLEGATI.pdf.p7m.p7m
V1 35C5CB9F3178AE0BD13EEAC68063CB7794909A577FF43288EF4E96BDA9A6A954	Doc15 - RELAZIONE.pdf.p7m.p7m